



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Processuale Penale

La riforma Cartabia e l'udienza preliminare

RELATORE

Chiar.mo Prof.
Alberto Macchia

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.
Mitja Gialuz

CANDIDATO

Erasmus Maria Abate
Matr. 145383

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

A coloro che hanno sempre creduto in me

A me stesso, per aver creduto in me

INDICE

Introduzione.....	7
CAPITOLO 1 – NOZIONI STORICHE SULL’UDIENZA PRELIMINARE.....	11
1. Introduzione.....	12
2. Storia dei codici di procedura italiani	13
2.1. Codice del 1930.....	13
2.2. Premessa al codice del 1988	15
3. Ratio del codice del 1988.....	15
3.1. Criticità: la figura del giudice istruttore.....	15
3.2. I principi cardine del processo penale: l’oralità, l’immediatezza e il contraddittorio.....	16
3.3. Criticità: l’eccessiva lunghezza del procedimento	17
3.4. Le linee generali del modello adottato	17
3.5. I riti abbreviati.....	18
4. Formazione della delega	20
4.1. La legge delega del 1974.....	20
4.2. La legge delega del 1987.....	22
5. Contenuto della delega.....	23
5.1. Introduzione	23
5.2. Indagini preliminari	24
5.2.1. Direttiva n. 37, art. 2.....	25
5.2.2. Direttiva n. 40, art. 2.....	26
5.2.3. Direttiva n. 43 e n. 44, art. 2.....	27
5.2.4. Direttiva n. 48, art. 2.....	28
5.3. L’udienza preliminare.....	29
5.3.1. Direttiva n. 52, art. 2.....	30
5.3.2. Direttiva n. 53, art. 2.....	31
5.3.3. Direttiva n. 45, art. 2.....	31
5.3.4. Direttiva n. 55, art. 2.....	32
6. Il testo del codice originario	32
7. Conclusione.....	35
CAPITOLO 2 – LE INDAGINI PRELIMINARI	37

1. Introduzione.....	38
2. Caratteristica delle indagini preliminari.....	39
3. La notizia di reato	40
4. Modifica alla durata delle indagini preliminari	42
5. La chiusura delle indagini preliminari.....	43
5.1. I rimedi alla stasi che segue la fine delle indagini	43
5.2. La nuova disciplina dell'archiviazione.....	45
5.3. Il diritto all'oblio.....	47
6. La riapertura delle indagini	48
7. Conclusione.....	49
CAPITOLO 3 – L'UDIENZA PRELIMINARE	50
1. Introduzione.....	51
2. Caratteristiche dell'udienza preliminare	52
3. La regolare costituzione delle parti	54
3.1. Il nuovo termine per la costituzione di parte civile.....	54
3.2. Una nuova fase: il controllo del giudice sull'imputazione generica	54
3.2.1. L'imputazione difforme dalle risultanze dell'istruttoria	55
3.3. Novità sulle questioni relative alla competenza territoriale.....	56
4. Il nuovo procedimento in assenza	58
4.1. Cenni storici	58
4.2. La riforma Cartabia sul processo in assenza	59
4.3. Controllo sulla notifica	60
4.4. La sentenza di luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.....	62
4.5. La riapertura del processo	65
4.6. I rimedi restitutori	66
4.7. Riflessione sul nuovo istituto dell'assenza	69
5. Novità sulla discussione	70
6. Novità sull'audizione a distanza.....	71
7. La nuova regola di giudizio	72
7.1. L'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere	74
8. Il nuovo contenuto del decreto che dispone il giudizio.....	75
9. La fase della discussione e delle conclusioni	76

10.	La nuova udienza predibattimentale	76
10.1.	Premessa.....	76
10.1.1.	Il nuovo contenuto del decreto di citazione a giudizio	78
10.2.	Funzione e struttura della nuova udienza predibattimentale	79
10.3.	La costituzione delle parti.....	80
10.4.	Le questioni preliminari	81
10.5.	La corretta imputazione	82
10.6.	I provvedimenti decisori.....	84
10.6.1.	La sentenza di non luogo a procedere	84
10.6.2.	L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.....	85
10.6.3.	La revoca della sentenza di non luogo a procedere.....	86
10.6.4.	I riti alternativi	87
10.6.5.	Lo sviluppo dibattimentale.....	87
10.7.	Il giudizio immediato	88
11.	Conclusione	89
	CAPITOLO 4 – I RITI ALTERNATIVI	90
1.	Introduzione	91
2.	Il giudizio abbreviato	91
2.1.	Nuove regole in materia di ammissione e di assunzione della prova dichiarativa	92
2.2.	La riproposizione del rito abbreviato.....	93
2.3.	L'ulteriore riduzione di pena per l'imputato acquiescente.....	93
2.4.	Modifica alla notifica in caso di assenza dell'imputato.....	94
2.5.	La trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato	94
3.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti	95
3.1.	La trasformazione del giudizio immediato nel patteggiamento	96
4.	Conclusione	96
	CAPITOLO 5 – CENNI FINALI	98
	BIBLIOGRAFIA	102
	RINGRAZIAMENTI	108

Introduzione

Il fine di questo elaborato è quello di analizzare l'istituto dell'udienza preliminare alla luce di quelle che sono le problematiche emerse in questi anni nel procedimento penale e delle modifiche e soluzioni proposte dalla riforma Cartabia. Uno dei problemi maggiori del processo penale è l'eccessiva durata, che in media raggiunge i quattro anni dalla fase delle indagini preliminari alla pronuncia in cassazione, risultando, quindi, l'Italia uno dei paesi con la durata processuale maggiore in tutta Europa che raggiunge in media poco più di un anno per tutti e tre i gradi di giudizio¹.

Appare evidente la necessità di far fronte a tali problematiche; difatti, nel corso degli anni, prima con la riforma Orlando, ora con la riforma Cartabia, gli interventi sono stati plurimi.

Il PNRR pone, tra i vari obiettivi, la riduzione della durata del processo per mezzo della riforma Cartabia, mirando, come risultato finale, al conseguimento della diminuzione del 25% dei tempi processuali in tutti e tre i gradi. L'analisi dei dati evidenzia la riduzione del disposition time² del 29% rispetto al 2019, superando gli obiettivi prefissati da raggiungere entro il 2026, andando a diminuire, nello specifico, il primo grado del 29,7%, la cassazione del 39,1% e l'appello del 27,1%. Quest'ultima, la fase che più ingolfava il procedimento, è così scesa sotto il termine massimo di durata ragionevole di due anni, previsto dalla legge Pinto³.

La riforma Cartabia, entrata in vigore con il decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, attuativo della l. 134/2021, ha introdotto ampie modifiche a quello che è il procedimento civile e penale; nello specifico, ci soffermeremo sul modo in cui ha modificato la fase dell'udienza preliminare e, conseguentemente, tratteremo anche le modifiche delle indagini preliminari e dei riti alternativi.

Da una rapida lettura del decreto legislativo appare evidente il fine perseguito dal legislatore: ottenere concreti risultati sul fronte dell'economia processuale. Questo fine

¹ Monitoraggio della giustizia penale, *ministero della giustizia*, www.giustizia.it

² Disposition time: mette in rapporto i procedimenti pendenti e quelli definiti alla fine di un anno moltiplicati per 365, ossia i giorni di un anno e dà indicazioni sul tempo massimo di definizione di un procedimento.

³ G.L. Gatta, M. Gialuz, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale*, 2023, www.sistemapenale.it

trova una duplice ratio: da un lato cerca di risolvere l'ingolfamento che da anni affligge i procedimenti, dall'altro deve far fronte alle innumerevoli condanne ricevute dall'Italia per la violazione dell'articolo 6 CEDU comma 1⁴ che vuole tutelare l'imputato da quella che può essere un'ingiusta protrazione dei tempi processuali. Difatti, fino al 2001 non esistevano neanche rimedi per eventuali danni cagionati dall'eccessiva durata del processo; tale condizione è stata modificata dall'emanazione della Legge Pinto⁵, che prevede il diritto ad un equo indennizzo in caso di violazione della ragionevole durata del processo.

Ma quali sono i motivi dietro a questa irragionevole durata dei procedimenti? Innanzitutto è necessario evidenziare: la presenza di termini troppo lunghi con, a loro volta, proroghe troppo lunghe; le inerzie da parte del PM nella fase delle indagini preliminari, che possono portare ad una dilazione di mesi già dalle prime fasi; il vuoto di organico che colpisce in particolare i collegi penali competenti per i processi che provengono dall'udienza preliminare, con la conseguente creazione di stalli già dalle prime fasi del processo; infine, è necessario osservare come il 40% dei casi per reati minori culminano con una sentenza di assoluzione, potendo quindi puntare il dito sull'eccessivo utilizzo del rinvio a giudizio da parte del GUP.

Durante il mandato di Presidente del consiglio di Mario Draghi, a seguito della legge delega 134/2021, con la quale si attribuiva al governo il compito di occuparsi dell'efficienza del processo penale, è stato elaborato il testo del decreto legislativo n. 150 del 2022, comunemente chiamato riforma Cartabia, dall'omonima ministra della giustizia Marta Cartabia. Nella riforma in questione sono stati toccati innumerevoli punti del codice di procedura penale, modificandone quasi tutti i libri. La riforma si propone, tra i vari obiettivi, quello di risolvere i problemi dell'eccessiva durata del processo: vengono introdotti nuovi strumenti, come la possibilità di svolgere in via telematica l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nella medesima fase (art. 370 c.p.p.); viene modificata la disciplina della proroga dei termini delle indagini preliminari, spostando la legittimazione della proroga da un motivo di "giusta causa" alla presenza di

⁴ Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

⁵ N. 89 del 24 marzo 2001

“indagini complesse” determinando, quindi, il restringimento dei casi di dilazione dei termini per le indagini; si subordina il rinvio a giudizio da parte del GUP ad una ragionevole previsione di condanna, cercando quindi di ridurre il numero totale di procedimenti che arrivano in giudizio; viene, inoltre, abrogata una causa di sospensione della prescrizione introdotta con la riforma Bonafede, secondo la quale la sentenza di primo grado aveva un effetto sospensivo fino al termine del processo; infine, viene introdotta una nuova causa di improcedibilità che prevede la chiusura del processo qualora non si rispetti una specifica durata per il processo d’appello e in cassazione, rispettivamente di due e di un anno, che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini per il deposito della sentenza di grado precedente.

Alla luce di questo breve sunto dei contenuti e dei fini proposti dalla riforma Cartabia, è evidente che l’obiettivo principale è quello della riduzione dei tempi processuali, tuttavia non necessariamente tutte le modifiche potrebbero avere l’effetto desiderato e talune potrebbero non essere considerate “giuste”: se da un lato si introducono nuovi istituti ben definiti, come la nuova causa di improcedibilità o l’abrogazione di una causa di sospensione della prescrizione, che inequivocabilmente andranno a ridurre la durata del processo, dall’altro, modifiche come la subordinazione del rinvio a giudizio a una ragionevole previsione di condanna e la subordinazione della proroga dei termini delle indagini preliminari a “indagini complesse”, e non più a “giusta causa”, lasciano spazio ad un’ampia discrezionalità. In tal modo si determina il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati. È pur vero che il legislatore non può in tutti gli ambiti legiferare in maniera casistica, di conseguenza è necessario raggiungere quell’equilibrio tra margine di discrezionalità e tassatività della norma. Per tale motivo, in questo elaborato ci occuperemo dell’analisi dettagliata di quella che è stata l’evoluzione storica dell’udienza preliminare e degli istituti che la circondano, suddividendola in cinque capitoli. Nel primo capitolo andremo ad approfondire l’iter di creazione del codice vigente, emanato nel 1989, la cui osservazione, a partire dal periodo successivo al codice Rocco, si ritiene essenziale per capire la ratio che ha portato all’innovativo istituto dell’udienza preliminare e alla presupposta abolizione della figura del giudice istruttore, intrinsecamente incompatibile con il nuovo modello a stampo accusativo che veniva perseguito; successivamente, nel secondo capitolo, saranno passate in rassegna le modifiche alla fase delle indagini preliminari, le quali rileveranno nell’ottica del ruolo di

introduzione che tale fase ha nei confronti dell'udienza preliminare, esaminando con maggiore scrupolo quei cambiamenti che si riflettono anche nella fase successiva; giungendo al terzo capitolo sarà esaminato e approfondito l'istituto dell'udienza preliminare, scendendo nel dettaglio della ratio che il legislatore delegato ha posto come fondamento delle modifiche introdotte e valutando alcune di esse, sottoponendole anche ad un vaglio della dottrina; infine, nel quarto capitolo, sarà necessario esaminare i riti alternativi attinenti all'udienza preliminare poiché parte della ratio posta dietro le modifiche a tale fase vede come fine ultimo l'incentivare l'utilizzo di questi metodi risolutivi alternativi della controversia. Nell'ultimo capitolo verranno espone le conclusioni finali, analizzando in un quadro d'insieme quanto introdotto dal legislatore, ponendo ciò in relazione con i risultati prefissati e raggiunti e con quelle che potrebbero essere le prospettive future.

CAPITOLO 1

NOZIONI STORICHE SULL'UDIENZA PRELIMINARE

Nozioni storiche sull'udienza preliminare

1. Introduzione – **2. Storia dei codici penali** – 2.1. Codice del 1930 – 2.2. Premessa al codice del 1988 – **3. Ratio del codice del 1988** – 3.1. Criticità: la figura del giudice istruttore – 3.2. I principi cardine del processo penale: l'oralità, l'immediatezza e il contraddittorio – 3.3. Criticità: l'eccessiva lunghezza del procedimento – 3.4. Le linee generali del modello adottato – 3.5. I riti abbreviati – **4. Formazione della delega** – 4.1. La legge delega del 1974 – 4.2. La legge delega del 1987 – **5. Contenuto della delega** – 5.1. Introduzione – 5.2. Indagini preliminari – 5.3. L'udienza preliminare – **6. Il testo del codice originario** – **7. Conclusione**

1. Introduzione

Ponendo l'attenzione sull'istituto dell'udienza preliminare è necessario muoversi da certe premesse: l'origine storica. È essenziale andare a ripercorrere quella che è l'evoluzione del codice di procedura penale vigente, dando dapprima uno sguardo ai codici che lo hanno preceduto, per poi focalizzarsi sull'iter che ha portato alla formazione del codice attuale emanato nel 1989. L'udienza preliminare è un istituto strettamente moderno, nato meno di trent'anni fa; dando una rapida occhiata, potremo notare come nei tre codici che hanno preceduto quello vigente vi fosse un'impronta più inquisitoria del processo rispetto a quella accusatoria o, se vogliamo, leggermente mista di oggi. Questo sicuramente uno dei motivi per cui una figura come il GUP non trovava spazio nei vecchi codici, dato il ruolo dell'udienza preliminare di controllo sulla fondatezza dell'accusa; ciò ci consente di osservare come una figura prettamente appartenente ad un modello accusatorio non trovi spazio in quello che era un modello inquisitorio.

2. Storia dei codici di procedura italiani

2.1. Codice del 1930

Il codice del 1913 risultò incompatibile sul piano politico con la diffusione del fascismo, essendo necessario un adattamento alla filosofia dello Stato totalitario¹, così l'ultimo codice precedente il vigente fu il codice Rocco², emanato nel 1930: fu caratterizzato da forti cambiamenti rispetto ai codici precedenti, come l'ampliamento dei poteri del PM, la previsione di una serie di casi di carcerazione preventiva obbligatoria, il ritorno alla segretezza totale della fase istruttoria³. Tra le varie, l'intenzione del codice Rocco era quella di dare maggior spazio alla figura del pubblico ministero, che nel codice precedente era stato rimosso; quest'ultimo codice era figlio dell'influenza fascista, per tal motivo nel dopo guerra vi fu un processo di riforma assai lungo e laborioso, che determinò, negli anni successivi, la rimozione dell'impronta fascista.

Il primo forte cambiamento vi fu con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, dalla quale emergeva una discontinuità con la politica adottata dal Codice Rocco, come si evince dall'introduzione della presunzione di innocenza⁴. Evento particolarmente significativo fu la Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dove vennero posti dei principi cardine come il diritto dell'individuo ad una causa esaminata equamente⁵.

Figura assai importante fu quella di Carnelutti che nel 1962 portò a termine l'elaborazione di una bozza riguardante la riforma del sistema di procedura penale, proponendo un modello accusatorio puro⁶, motivo per cui vi furono forti opinioni contrastanti, dato il distacco con il modello inquisitorio misto⁷ precedente. Punti cardine della bozza formulata da Carnelutti saranno il diritto alla difesa e il contraddittorio nella formazione

¹ Uno Stato totalitario è caratterizzato soprattutto dal tentativo di controllare capillarmente la società in tutti gli ambiti di vita, imponendo l'assimilazione di un'ideologia.

² REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1399

³ Cfr. A. Capone, *Storia, cultura e principi del processo penale*, 2017, p. 45

⁴ Art. 27, comma 2, Cost.

⁵ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 28

⁶ Cfr. F. Colao, *Per una Storia del Processo Penale «all'Italiana». «Astratte Modellistiche» e «Abitudini Profondamente Radicate»*

⁷ Definibile tale dato il maggior spazio concesso al pubblico ministero.

della prova, andando anche a riformare la fase istruttoria⁸. Quest'ultimo è il momento caratterizzato dalle maggiori disfunzioni relative al modello inquisitorio del codice Rocco, sia per la sempre maggiore dilatazione dei tempi, sia per l'assenza del contraddittorio nella formazione della prova; di conseguenza vi erano due alternative di fronte Carnelutti: elaborare una riforma andando ad introdurre semplicemente il contraddittorio, elaborare una nuova fase istruttoria totalmente differente. La strada che decise di percorrere fu quest'ultima, ritenendo necessario modificare quello che era l'istituto più critico del codice del 1930. Carnelutti, muovendo dall'idea che "*il processo è pena*"⁹, propone la suddivisione del processo in due fasi: l'inchiesta preliminare e il dibattimento. La prima fase, in modo molto simile alla contemporanea indagine preliminare, svolgendo più un ruolo d'azione che di giurisdizione, si concentrerà sul reperimento di tutti gli elementi necessari per decidere se si debba o meno procedere, in base alla probabilità dell'esistenza del reato, al dibattimento, nella cui fase si procederà poi alla normale giurisdizione. In tal modo sia si otterrà una durata del procedimento ragionevolmente più corta, sia si eviterà che l'imputato soffra un ingiusto processo. È evidente come, pur non consapevolmente, Carnelutti aveva già elaborato, quasi autonomamente, quello che si sarebbe poi evoluto nel modello contemporaneo. Approfondendo maggiormente il modello elaborato da Carnelutti, possiamo notare maggiori similitudini con quello che sarebbe stato il codice poi adottato nel 1989: innanzitutto viene data irrilevanza probatoria in dibattimento degli elementi raccolti dal pubblico ministero nella fase dell'inchiesta preliminare, al fine di garantire il contraddittorio nella formazione della prova¹⁰.

Anche se tale elaborato non ebbe seguito, forse per la scomparsa del 1965 di Carnelutti, possiamo indubbiamente affermare la rilevanza della bozza che, nonostante la forte opposizione ricevuta, ebbe il ruolo di precursore per quello che sarebbe stato il codice successivo.

⁸ Cfr. O. Mazza, *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice rocco nella cultura processualpenalistica Italiana*, p. 158.

⁹ Cit. O. Mazza, *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice rocco nella cultura processualpenalistica Italiana*, p. 160

¹⁰ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 33

2.2. Premessa al codice del 1988

Nel 1965 iniziò un lungo iter parlamentare per la proposta di una legge delega¹¹ che trovò finalmente approvazione nel 1974, la quale conteneva una serie di principi e direttive a cui il governo doveva attenersi per l'elaborazione di un nuovo codice di procedura penale. Nel 1978 venne presentato un progetto preliminare per un nuovo codice, ma nuovamente non ebbe seguito, giungendo così al 1987, anno in cui si approvò l'ultima legge delega¹² che precedette il codice vigente. Nella legge delega il parlamento indicava le direttive cui il codice di procedura penale doveva attenersi, dando particolare rilevanza al rispetto delle convenzioni internazionali e spostandosi il processo su un modello accusatorio¹³.

3. Ratio del codice del 1988

3.1. Criticità: la figura del giudice istruttore

Essendo necessario trattare la ratio che ha portato alla redazione del codice del 1988, dobbiamo partire da quelle che erano le criticità maggiori del codice precedente, da cui si sono mossi i primi passi per la costituzione di quello vigente: in primo luogo si iniziò a mettere in discussione l'effettiva imparzialità che un magistrato potesse avere occupandosi sia dell'istruttoria, sia del dibattimento, poiché è fisiologico l'attaccamento alla propria teoria da parte del giudice istruttore, che si traduce in uno svolgimento degli esami orali influenzato dalla volontà di confermare la propria ipotesi; un'ulteriore conseguenza è quella del condizionamento che la teoria di un proprio collega potesse avere sul giudice dibattimentale, ripercuotendosi potenzialmente sull'intera fase del dibattimento. I rimedi inizialmente ideati furono due: la rimozione della segretezza delle indagini, che tuttavia non modificava in concreto la formazione documentale, e il divieto

¹¹ L. 3 Aprile 1974, n. 108

¹² L. 16 Febbraio 1987, n. 81

¹³ Cfr. Ministero della giustizia, *I lavori preparatori dei codici italiani*, p. 67

di lettura in dibattimento dei verbali istruttori, che teoricamente poteva pur essere efficace, ma privo di senso, data la natura di soggetto imparziale del giudice istruttore che agisce nell'interesse pubblico. Fu inevitabile, quindi, il lavoro sui progetti di riforma¹⁴.

3.2. I principi cardine del processo penale: l'oralità, l'immediatezza e il contraddittorio

L'ultima legge delega, che portò alla creazione del codice vigente, fu approvata nel 1987, ed era composta di 105 principi e criteri direttivi, sulla cui base la commissione, nominata dal Ministro Giuliano Vassalli e presieduta dal professore Giandomenico Pisapia, condusse nell'anno successivo ad un progetto preliminare, che diventò definitivo, entrando in vigore il 24 ottobre 1989, portando l'Italia ad essere l'unico paese nell'Europa continentale ad aver adottato un codice strettamente accusatorio¹⁵.

Il codice del 1988 nella sua costituzione vide come principi portanti: l'oralità, l'immediatezza, e il contraddittorio. Il principio dell'oralità segna una netta differenza con i codici precedenti: se prima vedevamo l'acquisizione della prova svolta in segreto dal giudice istruttore con la successiva trasmissione dei relativi verbali al giudice del dibattimento, adesso, invece, l'acquisizione della prova si svolge in udienza pubblica davanti al giudice dibattimentale, in forma orale; quest'ultima non solo rileva per una funzione di garanzia, ma ha anche un valore cognitivo, in quanto funzionale all'accertamento del fatto dando rilevanza al tono della voce, alle espressioni del soggetto e a tutti quegli elementi che prima erano assenti. Il principio dell'immediatezza¹⁶, che affianca strettamente quello dell'oralità, poichè due facce della stessa medaglia, prevede che il giudice venga posto a diretto contatto con la prova, evitando ogni forma di intermediazione, portando, quindi, alla necessità della coincidenza tra il giudice che

¹⁴ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 40

¹⁵ Cfr. A. Capone, *Storia, cultura e principi del processo penale*, 2017, p.53

¹⁶ Art. 111, comma 3, cost.: viene prevista la possibilità di essere sentiti davanti il giudice "la persona accusata...abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di farsi interrogare... e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore"

valuta le prove e il giudice che emette la sentenza¹⁷. Infine, il principio del contraddittorio¹⁸ ha assolto a quello che è un ruolo fondamentale nel processo odierno, ossia assicurare quella fase in cui soggetti portatori di interessi contrapposti espongono le reciproche confutazioni davanti un giudice terzo, andando a sostituire quella inevitabile influenza che il giudice nel modello inquisitorio poteva avere, garantendo, pertanto, un'effettiva imparzialità.

3.3. Criticità: l'eccessiva lunghezza del procedimento

Ulteriore punto del dibattito sulle problematiche fu l'eccessiva lunghezza: da un lato ci si rendeva conto che non si potesse mirare ad un processo con tempi cortissimi, ma dall'altro si accettò l'idea che non fosse possibile l'esistenza di un processo con una durata così eccessiva, che vedeva ormai le misure cautelari trasformarsi in quella che era una vera e propria pena anticipata¹⁹. Tale lunghezza spropositata porta a quella che è la necessità dell'assunzione della prova in forma scritta, rendendo impossibile il principio dell'oralità e dell'immediatezza, incompatibili con il naturale effetto che il tempo ha sulla memoria²⁰.

3.4. Le linee generali del modello adottato

Una volta individuate le criticità dei codici precedenti e stabiliti i principi che potevano fungere da stella polare per l'elaborazione di un nuovo codice, il passo successivo fu quello di delineare l'effettivo modello da adottare. La prima fase del procedimento,

¹⁷ Art. 525, comma 2, c.p.p.

¹⁸ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 40

¹⁹ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 324

²⁰ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 324

chiamata indagini preliminari, non si occupava più dell'assunzione dei mezzi di prova, bensì dell'acquisizione e della ricerca, da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, di elementi utili volti a capire se potesse formularsi un'imputazione. Una vera e propria novità del nuovo codice fu quella dell'introduzione dell'udienza preliminare, una nuova fase destinata a far fronte alle nuove necessità del processo penale: stabilito che nelle indagini preliminari si collochi una acquisizione unilaterale di elementi destinati a formulare l'imputazione, diventa necessaria la presenza di un filtro; per evitare dibattimenti inutili è stata istituita la figura del GUP, giudice diverso da quello per le indagini preliminari (per garantire l'imparzialità e terzietà), che ha il compito di effettuare una verifica, sulla base dei dati raccolti nelle indagini preliminari, sulla fondatezza dell'imputazione.

3.5. I riti abbreviati

Una volta formata quella che sarebbe stata la struttura del nuovo procedimento penale, sarebbe stato necessario far fronte al problema dell'eccessiva durata del processo. Dapprima con la delega²¹ del 1974 era stata prospettata come possibile soluzione la previsione di un termine estremamente breve per le indagini preliminari²², cioè di trenta giorni. In questo stringente termine si sarebbe dovuto provvedere o al passaggio alla fase dell'udienza preliminare²³ tramite l'affidamento degli atti dell'istruzione ad un giudice istruttore, o al giudizio immediato, o alla archiviazione²⁴. Questa soluzione, a fronte dei vari cambiamenti subiti dalla prima delega, si ritenne non ottimale e controproducente a causa dell'appesantimento della fase dell'udienza preliminare, poiché il termine di trenta giorni sarebbe stato impossibile da rispettare; con la delega del 1987 si fece fronte al

²¹ L. 3 aprile 1974, n. 108

²² Fase in cui, nella legge delega del 1974, era ancora prevista la figura del giudice istruttore; successivamente, con la delega del 1987, la figura del giudice istruttore sarebbe scomparsa, in favore della traslazione totale dei poteri di indagini in capo al pubblico ministero.

²³ Fase in cui, nella legge delega del 1974, aveva una funzione di mero smistamento.

²⁴ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 324

problema della eccessiva lunghezza processuale mediante il ricorso ai riti alternativi. Per le indagini preliminari vennero adottati termini decisamente più lunghi e venne ammessa la possibilità di consentire proroghe da parte del giudice, inoltre vennero adottati i riti alternativi, con l'obiettivo di essere utilizzati con elevata frequenza, lasciando l'intero percorso di indagini preliminari, di udienza preliminare e di dibattimento soltanto ai casi più complessi e importanti, consentendo un pieno utilizzo delle energie processuali senza intralci e ingolfamenti. Il giudizio direttissimo²⁵, ad esempio, prevede, su decisione unilaterale del pubblico ministero, la possibilità di saltare totalmente l'udienza preliminare e, talvolta, anche la fase delle indagini preliminari, utilizzabile in vari casi, tra cui l'arresto in flagranza; il giudizio immediato²⁶, a differenza di quello appena citato, viene deciso dal giudice su richiesta del pubblico ministero; la sentenza di merito nell'udienza preliminare²⁷ prevede, su richiesta dell'imputato e con consenso del pubblico ministero, che il processo venga definito nell'udienza preliminare, ammesso che il giudice ritenga di potersi esprimere nel merito allo stato degli atti, fermo restando l'appellabilità della sentenza.

Istituto particolare, invece, è quello del patteggiamento²⁸, di natura comparatistica, che prende spunto dal modello processuale anglosassone, specificamente nella fase del pre-trial: l'istituto prevede che, su iniziativa dell'imputato o del pubblico ministero, tra le parti si crei, nei casi consentiti dalla legge, un accordo avente ad oggetto la sanzione sostitutiva o la pena detentiva diminuita fino ad un terzo, la cui pena verrà poi applicata dal giudice con sentenza inappellabile. Sembra evidente la volontà del legislatore di rendere obbligatoria da parte del giudice l'applicazione della pena patteggiata²⁹, tuttavia sembra improbabile l'assenza del potere del giudice di rifiutare la ratifica del patteggiamento quando manchino i presupposti di legge³⁰. Un tema molto dibattuto sul patteggiamento fu quello circa il caso in cui l'imputato, proposto il patteggiamento, vedesse il pubblico ministero rifiutarlo, ritenendo che la pena da infliggere superasse i

²⁵ L. 16 febbraio 1987, n. 81, art.2, direttiva n.43

²⁶ L. 16 febbraio 1987, n. 81, art.2, direttiva n.44

²⁷ L. 16 febbraio 1987, n. 81, art.2, direttiva n.53

²⁸ L. 16 febbraio 1987, n. 81, art.2, direttiva n.45

²⁹ Commissione Giustizia del Senato, 5 novembre 1986(IX legislatura), *Testi di raffronto*, sulla direttiva 45 art.2 della L. 16 febbraio 1987, n. 81: "...previsione che il giudice, in udienza, applica la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile..."

³⁰ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 325

due anni³¹. Tuttavia, cosa succerebbe se successivamente il giudice emanasse una sentenza di condanna con pena inferiore ai due anni? Si dovrebbe applicare la riduzione della pena di un terzo come previsto dall'istituto del patteggiamento, accettando quindi l'errore del pubblico ministero, o si dovrebbe porre l'imputato in una ingiusta situazione deteriore? E nel caso di riduzione della pena, la sentenza sarebbe appellabile o inappellabile? Ad oggi una soluzione è presente con la possibilità di rinnovare la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputato durante la fase dibattimentale di primo grado. In ogni caso il patteggiamento è un istituto che porta dei vantaggi bilaterali, in primis l'imputato vedrà la possibilità di scontare una pena ridotta, in secondo luogo, l'intera procedura penale ne gioverà: da un lato vedremo la conclusione anticipata del processo, dall'altro vedremo l'inappellabilità della sentenza, portando un grande snellimento anche negli altri gradi di giudizio. In conclusione, potremo affermare che con la legge delega del 1987 viene posto un grande focus sul tema dell'economia processuale, ponendo, tuttavia, grande speranza nel successo dei riti alternativi.

4. Formazione della delega

4.1. La legge delega del 1974

Nel 3 aprile del 1974 veniva approvata la prima legge delega³², composta da cinque articoli, che fissava un termine di due anni per emanare un nuovo testo del codice di procedura penale³³. All'articolo 2 vengono elencati 85 criteri da rispettare nella stesura del nuovo codice: come primo punto in assoluto viene richiesto lo snellimento e la rimozione di ogni attività superflua e non necessaria; al punto cinque, invece, viene espressamente richiesta l'adozione del metodo orale, potendo desumere la centralità del principio cardine dell'oralità; al punto nove, invece, è prevista la necessità del

³¹ Limite di applicabilità del patteggiamento.

³² Cfr. Ministero della giustizia, *I lavori preparatori dei codici italiani*, p. 67; anche Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 32

³³ L. 3 aprile 1974 n.108 art. 1.

contraddittorio per l'assunzione degli elementi destinati alla formazione del giudizio sull'imputato, sottolineando anche in tale sede un altro dei tre principi cardine che avrebbero caratterizzato il codice vigente; al punto trentadue e in quelli cui lo stesso fa riferimento si nota un ampliamento dei poteri del pubblico ministero, evidenziando un distacco dal modello inquisitorio, che giungerà con la delega del 1987 all'abolizione della figura del giudice istruttore e all'introduzione della fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare per come le conosciamo oggi. Continuando sull'onda di questo distacco, al punto quarantadue, come in altri, si nota che l'attribuzione dei poteri del giudice istruttore viene sempre più limitata. A seguito della delega del 1974³⁴, e ad una serie di proroghe del termine, si giunse al progetto preliminare del 1978 che, tuttavia, non ebbe seguito poiché, pur essendosi assunta una direzione che pareva idonea, si ritenne poco prudente effettuare un tale cambiamento in un periodo con una sempre più crescente criminalità e con un forte allarme terroristico. In un primo luogo, a seguito del sopracitato fallimento, si ritenne sufficiente una semplice revisione del progetto preliminare, tuttavia, presto l'opinione comune mutò, indirizzandosi verso la necessità di una nuova legge delega³⁵. Vennero fissate sei linee guida che tra i vari fini prevedevano la semplificazione delle fasi del procedimento e la soddisfazione delle esigenze di rapidità ed economia, la rivalutazione della fase delle indagini preliminari e dei poteri attribuiti al pubblico ministero.

Come è stato possibile notare dall'articolo due della prima legge delega, il distanziamento dal modello inquisitorio non era sufficiente. In un voluminoso dossier³⁶ vennero raccolte le critiche aventi ad oggetto il progetto preliminare del 1978, e riguardanti l'eccessivo restringimento dei poteri della polizia giudiziaria, il depotenziamento del ruolo del pubblico ministero, l'utopistica brevità del termine fissato per le indagini preliminari, il mantenimento di una fase di atti istruttori affidata al giudice istruttore che non poteva essere compatibile con un modello accusatorio, la mancata previsione di "meccanismi di

³⁴ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Manuale di procedura penale*, p. 32

³⁵ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 4.

³⁶ Dossier composto dai pareri provenienti dai consigli giudiziari, consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, dalle facoltà giuridiche universitari a cui era stato inviato il progetto preliminare del 1978.

soltanto³⁷”, l’astrattezza e l’inadeguatezza di un sistema probatorio costruibile in modo rigorosamente esclusivo nel dibattito³⁸.

4.2. La legge delega del 1987

Probabilmente per il forte periodo di cambiamento e di tensione terroristica³⁹ il progetto preliminare del 1978 si ritenne inadeguato. Tuttavia, non volendo gettare al vento il lavoro svolto, si approvò una nuova delega nel 1982, frutto di un’intensa collaborazione tra il Governo e la Commissione giustizia della Camera dei deputati⁴⁰. Le modifiche principali al progetto preliminare che tale collaborazione portò riguardavano l’eliminazione dell’istruttoria formale, l’introduzione dell’incidente probatorio, il cambiamento significativo dell’udienza preliminare⁴¹, la predisposizione di vari riti speciali abbreviati, il concentramento di tutte le indagini sul pubblico ministero, una più equilibrata disciplina dei termini e della prova. Possiamo con facilità notare una forte deviazione dal progetto preliminare del 1978: se prima era evidente che ci si stava muovendo verso l’abbandono del modello inquisitorio, seppur con difficoltà, adesso è chiaro e netto il successo del raggiungimento di un vero e proprio modello accusatorio. Il progetto del 1978 sembrava quasi tornare a quelle che erano state le prime aperture avvenute nel 1913 con il relativo codice⁴², ristrette in seguito dal codice Rocco del 1930, mentre con le nuove modifiche ci fu un vero e proprio abbandono di quelle che erano le caratteristiche del processo penale fino a quel momento.

³⁷ Meccanismi processuali in grado di far gravare sulle forme dibattimentali soltanto i casi più gravi, volti ad evitare l’allungamento del processo.

³⁸ G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 319.

³⁹ Cfr. Ministero della giustizia, *I lavori preparatori dei codici italiani*, p. 68

⁴⁰ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 319

⁴¹ L’udienza preliminare inizialmente venne concepita come udienza di smistamento, mentre da questo momento assunse il ruolo di udienza di chiusura degli atti di indagine.

⁴² Nel codice del 1913 vennero introdotti aspetti nuovi rispetto ai codici precedenti, dando più spazio al pubblico ministero e rimuovendo la segretezza della fase istruttoria.

In ogni caso il disegno di legge decadde per il termine anticipato dell'ottava legislatura⁴³, per poi essere riapprovato nel 1987 con ulteriori modifiche di carattere per lo più formale.

5. Contenuto della delega

5.1. Introduzione

Andremo adesso ad affrontare in maniera più approfondita il contenuto della legge che ha portato all'emanazione del codice vigente. Nell'articolo 2 della prima⁴⁴ delle sei deleghe tra le varie indicazioni riporta "... esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i criteri che seguono". Appare già chiaro la direzione che il legislatore vuole adottare, un cambiamento radicale. I primi interrogativi che sorsero avevano ad oggetto il dubbio sul mantenere o meno nella fase preliminare al dibattimento la figura del giudice istruttore, tipica figura del processo inquisitorio. La soluzione venne data dalle direttive numero 37, 40, 44, 48 all'art. 2, che ridisegnarono la fase anteriore al dibattimento⁴⁵, assegnando competenza esclusiva per le indagini al pubblico ministero, eliminando, di conseguenza, la figura del giudice istruttore; per far fronte alla necessità, che l'assenza del giudice istruttore creò, di assumere prove prima del dibattimento, è previsto lo strumento dell'incidente probatorio, che garantisce la formazione della prova nel contraddittorio davanti ad un giudice terzo⁴⁶.

⁴³Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V.2 dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, p. 320

⁴⁴ Delega "ad emanare il nuovo codice di procedura penale"

⁴⁵ G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V. III, Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art.2 legge 16 febbraio 1987, n.81)*

⁴⁶ Tra i vari compiti assegnati al giudice per le indagini preliminari, è assegnata anche la giurisdizione per l'incidente probatorio.

5.2. Indagini preliminari

In tal modo la fase delle indagini preliminari si avvicina in alcuni aspetti al modello del “pre-trial”⁴⁷ previsto nella common law, notandosi già uno spirito di apertura, anche comparatistica, in vista di quello che è l’adeguamento alle convenzioni internazionali previsto dall’articolo 2 della delega⁴⁸. La nuova figura del giudice *per* le indagini preliminari⁴⁹, “sostituto” dell’ormai rimosso giudice istruttore, sarà indicato come unico giudice della fase e gli verranno attribuiti vasti poteri e compiti incentrati sulla garanzia e controllo: attribuendo ad una figura esterna poteri “inquisitori” sarà necessario porre una tutela in capo all’indagato. Particolare istituto sarà invece quello dell’incidente probatorio⁵⁰, attraverso il quale si dà al giudice il potere anticipato di assumere una o più prove; la ratio dietro questo istituto sta nell’urgenza di tale assunzione che, se non effettuata, potrebbe pregiudicarne la futura validità.

Una nuova fondamentale novità, propria della delega⁵¹ del 1987, è quella dell’introduzione di riti che vedono come fulcro il dibattimento: si riprende anche qui il modello del pre-trial anglosassone, cercando di far arrivare a dibattimento solo una piccola parte dei casi portati avanti dal pubblico ministero. Questa fu, comunque, una deviazione successiva della legge delega⁵² del 1974. Infatti, originariamente, il perno della novità avrebbe ruotato attorno all’udienza preliminare che avrebbe funto da giuntura tra indagini preliminari e dibattimento, andando a caricare il giudice dibattimentale dell’enorme mole dei processi. Sappiamo bene che nel modello accusatorio la prova si forma nell’oralità e nel contraddittorio del dibattimento, quindi, non è forse una contraddizione l’adozione di riti alternativi volti ad evitare il dibattimento stesso? La risposta è no. Da un lato vedremo l’impossibilità del funzionamento di un tale modello accusatorio se tutti i procedimenti arrivassero a dibattimento, causando un inevitabile

⁴⁷ La prima delle due fasi del processo, sia civile che penale, proprio dell’ordinamento giuridico di common law, caratterizzato dallo svolgimento degli atti preliminari al dibattimento e che spesso conduce al “patteggiamento”, motivo per cui pochissimi processi in common law arrivano al dibattimento.

⁴⁸ “... e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale...”

⁴⁹ Art. 328 c.p.p.

⁵⁰ Art. 393 c.p.p.

⁵¹ L. 16 febbraio 1987, n. 81.

⁵² L. 3 aprile 1974, n. 108.

ingolfamento, dall'altro, la ratio dei riti alternativi si giustifica con la discrezionalità delle parti di ricorrere agli stessi. Ciò chiaramente non farà venir meno il potere di controllo del giudice che dovrà valutare di volta in volta il caso specifico. Questa nuova disciplina ci lascia con una fase, quella delle indagini preliminari, in cui gli atti compiuti non sono idonei a formare delle prove che rilevino in sede dibattimentale. Tale disciplina non è prevista espressamente all'interno della legge delega, tuttavia, deve essere desunta⁵³ dall'indicazione circa l'utilizzabilità nelle successive fasi del procedimento degli atti compiuti nelle indagini preliminari: questi ultimi sono destinati a restare a disposizione delle parti e possono assumere rilevanza dibattimentale per le opportune contestazioni, di conseguenza le attività svolte dalle parti vedranno come punto d'origine gli elementi raccolti in fase di indagine preliminare e, di riflesso, quindi, il giudice stesso, anche se non direttamente, si baserà su quanto raccolto nella prima fase. Differente discorso va fatto con riferimento al giudice per l'udienza preliminare, il quale sarà legittimato a esprimersi nel merito della causa "allo stato degli atti"⁵⁴, dando, quindi, valore probatorio pieno agli atti delle indagini preliminari.

5.2.1. Direttiva n. 37, art. 2

Molteplici sono le direttive all'articolo 2 della legge delega del 1987, in cui si parla dei poteri del pubblico ministero. Relativamente alla fase delle indagini preliminari è necessario trattare la direttiva n. 37. Il primo punto⁵⁵ della direttiva riguarda quello che è il potere in capo al pubblico ministero di compiere indagini al fine di esercitare l'azione penale. È chiara l'intenzione di avere un distacco e un totale abbandono di quella che era la figura del giudice istruttore: il pubblico ministero è l'unico soggetto incaricato di

⁵³ Cfr. G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V. III, Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art.2 legge 16 febbraio 1987, n.81) p.28*

⁵⁴ Rito alternativo del "giudizio abbreviato" ex art. 438 c.p.p.

⁵⁵ G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V. III, Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art.2 legge 16 febbraio 1987, n.81) p. 300*

esercitare l'azione penale. Gli vengono attribuiti molteplici poteri già solo in fase di indagini preliminari, come il potere-dovere di svolgere le indagini; il potere di interrogare l'imputato; di procedere ad accertamenti tecnici, ad individuazione di cose e di persone; a disporre direttamente le intercettazioni in caso di urgenza; il potere di avvalersi della polizia giudiziaria per le indagini. È evidente che i poteri attribuitigli già solo in questa direttiva sono vasti, e proprio in riferimento a tale ampiezza possiamo effettuare un confronto con la iniziale nuova disciplina del pubblico ministero che si era delineata con la delega 1974: il potere-dovere di attivarsi era fortemente vincolato e subordinato a specifiche situazioni ed era comunque indirizzato a compiere le indagini preliminari in funzione delle determinazioni *inerenti* all'esercizio dell'azione penale⁵⁶. Ciò vuol dire che l'attività del pubblico ministero relativamente alle indagini non consisteva in una vera e propria azione penale, bensì era funzionale all'esercizio della stessa da parte del giudice istruttore. Ciò evidenzia quanto, nel primo tentativo di riforma del codice di procedura penale, per quanto si volesse abbandonare il modello inquisitorio, ci si ritrovasse ancora legati al periodo storico precedente. La ratio si ritrova nella tutela di imparzialità del processo che si vuole ottenere e nello spostamento ad un modello accusatorio a cui si vuole arrivare.

5.2.2. Direttiva n. 40, art. 2

Nella direttiva n. 40 viene introdotto quello che è l'istituto assai particolare dell'incidente probatorio. Tale istituto consente quella che è una deroga al principio dell'oralità e dell'immediatezza, permettendo, su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato⁵⁷ nei casi in cui non sia possibile rinviare al dibattimento, e si dovrà comunque garantire la partecipazione in contraddittori sia del pubblico

⁵⁶ G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V. III, Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art.2 legge 16 febbraio 1987, n.81) p. 302, testi di raffronto*, 1.3 aprile 1974, n.108

⁵⁷ Cfr. *direttiva n.40, art.2, l. 1987 n.81*

ministero, sia dei difensori delle parti. Nonostante la deroga a due principi fondamentali del processo e la quasi contraddizione con gli stessi, appare chiara la ratio: si vuole tutelare la formazione degli elementi probatori, facendo fronte ad eventuali situazioni che renderebbero impossibile l'assunzione della prova nelle fasi successive. Con una attenta analisi dell'istituto, l'incidente probatorio appare, quindi, quasi complementare ai principi cardine del processo, ponendo un'ulteriore garanzia sulla formazione delle prove.

Tale istituto sarebbe, comunque, apparso incompatibile con i codici antecedenti, caratterizzati dalla totale segretezza dell'indagine preliminare; in ogni caso nella legge delega del 1974 non è stata prevista nessuna direttiva in merito a tale istituto, previsione che, però, è stata compiuta nel 1982, sottolineando ancor di più le differenze storiche che caratterizzavano la delega del 1974. La ratio di tale istituto sta nella tutela che si vuole offrire ai mezzi di prova, la cui assunzione subirebbe, altrimenti, un pregiudizio.

5.2.3. Direttiva n. 43 e n. 44, art. 2

Già trattata è stata la rilevanza dei riti alternativi per il successo del modello accusatorio e per il nuovo procedimento penale. Alle direttive n. 43 e n. 44 sono stati previsti due dei riti alternativi caratterizzati dall'omissione dell'udienza preliminare. Nella prima direttiva è disciplinato il giudizio direttissimo, che vede come prerequisiti l'arresto in flagranza o la confessione; nella seconda direttiva è disciplinato il giudizio immediato che vede come prerequisiti la sussistenza di elementi acquisiti nelle indagini che giustificano l'utilizzo di tale rito. La ratio dietro questi due riti alternativi è stata trovata nella mancata necessità del ruolo di filtro che l'udienza preliminare ha, sia per la flagranza dell'arresto, sia per le prove schiaccianti. Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, l'incremento dell'economia processuale è stato fissato come uno dei punti fondamentali per la stesura del nuovo codice e per il corretto funzionamento dello stesso.

5.2.4. Direttiva n. 48, art. 2

La direttiva n.48 appare fondamentale per delineare quello che è il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella dell'udienza preliminare. Dalla direttiva viene fissato un termine di sei mesi, a partire dall'iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito nel registro⁵⁸, entro cui concludere le indagini; in relazione a tale termine è previsto il potere-dovere del giudice di concedere, su richiesta del pubblico ministero, sentite anche le altre parti, proroghe non superiori a sei mesi ciascuna. Tale durata delle indagini appare estremamente in contraddizione con l'approccio previsto nella delega del 1974: originariamente si optò per dei termini estremamente brevi di trenta giorni, ritenendo che potessero essere la soluzione per una maggiore celerità dei processi; tale istituto venne evidentemente abbandonato, ritenendo ottimale la previsione di tempi sì più lunghi, ma che dessero la possibilità di formulare un'istruttoria completa ed utile, che permettesse sia la scelte di riti alternativi, sia lo svolgimento dell'udienza preliminare senza ingolfamenti. La conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero dovrà sfociare o nella la richiesta di archiviazione, o nella richiesta, formulata l'imputazione, dell'udienza preliminare. Ancora una volta appare evidente come con questa direttiva si sia dato al pubblico ministero il ruolo di ruota motrice del procedimento penale, distaccandosi dalla ristretta previsione per tale materia che vi era nella legge delega del 1974⁵⁹; il ruolo del giudice per le indagini preliminari appare ormai quasi sussidiario alla figura del pubblico ministero, a cui viene affidato il compito di far progredire in tutto e per tutto la prima fase del procedimento. La ratio dietro tale istituto può essere trovata in quella che è la necessità di una effettiva e completa fase delle indagini, la cui completezza servirà poi di riflesso per il corretto svolgimento della fase dell'udienza preliminare che, senza elementi sufficienti, non potrebbe portare ai risultati fissati dal legislatore.

⁵⁸ Cfr. Direttiva n.48, art.2, l. 16 febbraio 1987, n.81

⁵⁹ Direttiva n.37, art.2, l.3 aprile 1974, n108

5.3. L'udienza preliminare

Il codice antecedente al vigente era caratterizzato dal ricorso esclusivo al dibattimento come mezzo di definizione del procedimento. Con la delega del 1987 si è posto un nuovo perno attorno cui gira il procedimento: l'udienza preliminare⁶⁰.

L'udienza preliminare, oltre a svolgere la funzione di anticipazione del contraddittorio tra le parti, finalizzata al controllo sull'accusa, adesso è anche potenzialmente udienza di merito, fungendo, quindi, sia da filtro, sia da istituto definitorio del procedimento, evidenziando la forte direzione verso l'economia processuale che la caratterizza.

All'esito della fase dell'udienza preliminare può presentarsi una triplice eventualità: o viene emessa la sentenza di non luogo a procedere⁶¹ allo stato degli atti, quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere proseguita o qualora il fatto non fosse previsto come reato; o viene emesso decreto di giudizio, enunciando l'imputazione formulata; oppure si esercita la funzione di merito⁶² dell'udienza preliminare, secondo la quale è prevista la possibilità per il GUP di decidere allo stato degli atti pronunciando sentenza di assoluzione o di condanna.

Il ricorso a questo metodo alternativo garantisce una grande economia processuale, andando a rimuovere una importante mole di lavoro nella fase dibattimentale, tutto ciò determinato anche da un incentivo di riduzione di un terzo della pena eventuale a carico dell'imputato che decida, previo consenso del pubblico ministero, di utilizzare tale istituto. Rilevante è anche come tale sentenza sarà soggetta a particolari limiti all'appellabilità, ritrovando la ratio sempre in quella che è la direzione che il legislatore sta prendendo: un modello accusatorio che per il pieno e corretto funzionamento necessita di tempi congrui e non troppo dilatati.

⁶⁰ G. Conso, V. Grevi, G. Modona, *Il nuovo codice di procedura penale, dalle leggi delega ai decreti delegati. V. III, Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art.2 legge 16 febbraio 1987, n.81) p.36*

⁶¹ Art.2, direttiva 52.

⁶² Art.2, direttiva 53.

5.3.1. Direttiva n. 52, art. 2

Abbiamo già visto il motivo per cui la figura del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari riceve un ampliamento dei propri poteri, con le relative modalità. Tali poteri in relazione all'udienza preliminare emergono già con riferimento all'impulso necessario da parte del pubblico ministero per l'apertura della suddetta fase. Nella direttiva n. 52 dell'articolo 2 della legge delega del 1987 è contenuta una vasta gamma di indicazioni relative all'udienza preliminare: viene prescritta una serie di obblighi in capo al giudice, circa la fissazione dell'udienza, qualora ne sia stata fatta richiesta da parte del pubblico ministero, di notificare la data dell'udienza stessa al PM e all'imputato. Viene attribuita una serie di poteri tra cui la possibilità di emanare il decreto che dispone il giudizio e di emanare sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti (*“nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio né di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, rinvierà ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione⁶³”*). Spostando l'attenzione sul pubblico ministero, invece, noteremo come anche a quest'ultimo sono attribuiti vari poteri: potrà modificare l'imputazione ed effettuare nuove contestazioni.

Avendo elencato gli obblighi e i poteri esperibili dai soggetti coinvolti in questa fase, noteremo subito la differente impostazione rispetto alla legge delega del 1974, la quale aveva previsto una disciplina piuttosto scarna per l'udienza preliminare⁶⁴. Con la nuova previsione della delega del 1987, invece, possiamo vedere come questa fase sia caratterizzata da istituti molteplici, come la possibilità di definire la causa nel merito⁶⁵ e far terminare il processo con la sentenza di non luogo a procedere.

⁶³ Cfr. direttiva 52, art.2, l. 16 febbraio 1987, n. 81

⁶⁴ D. Alfieri, *La natura dell'udienza preliminare*, www.salvijuribus.it

⁶⁵ Direttiva 53, art.2, l. 16 febbraio 1987, n. 81

5.3.2. Direttiva n. 53, art. 2

Nella direttiva n. 53 viene disciplinato il particolare “*potere del giudice di pronunciare nell’udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell’imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell’udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti*”⁶⁶.” Questo istituto nasce per garantire maggiore celerità al processo in quei casi in cui si ritenga che ci siano elementi sufficienti per definire la causa nel merito già nella fase dell’udienza preliminare. Viene posto un vantaggio in capo all’imputato, il quale vedrà ridotta di un terzo l’eventuale pena attribuitagli, stabilendo così un vantaggio sia in capo all’imputato, sia dal lato dell’economia processuale.

5.3.3. Direttiva n. 45, art. 2

Nella direttiva n. 45 viene disciplinato il caso in cui, su proposta del pubblico ministero o dell’imputato, con consenso della contro parte, si possa chiedere al giudice l’applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti o della pena detentiva ridotta di un terzo, qualora non superi i due anni. È anche previsto che il giudice applichi la sanzione nella misura richiesta e che la sentenza sia inappellabile. Quest’istituto rappresenta, come affermato precedentemente, un ulteriore rito alternativo, la cui origine può essere attribuita alla comparazione⁶⁷ con il modello anglosassone, in cui fu posta molta fiducia. La ratio deriva dal duplice vantaggio percepito da un lato dall’imputato che si vede la pena diminuita, e comunque partecipa alla definizione della stessa, dall’altro dal processo che non raggiunge il dibattimento andando ad accorciare i tempi

⁶⁶ Cfr. direttiva 53, art.2, l. 16 febbraio 1987, n81

⁶⁷ Con comparazione si intende quello studio svolto dalla branca giuridica del diritto comparato, attraverso la quale si mira, tra le varie cose, a implementare, nei propri ordinamenti giuridici, istituti propri di ordinamenti esteri.

della causa, rendendo inoltre inappellabile la sentenza definitiva del processo, sfoltendo anche gli altri gradi di giudizio.

5.3.4. Direttiva n. 55, art. 2

Nella direttiva n. 55 viene prevista la “*impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 52), davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 45)*”⁶⁸.” Con tale direttiva da un lato viene creato uno strumento di garanzia per i soggetti che abbiano un interesse avverso la sentenza di non luogo a procedere, dall’altro viene creato un mezzo di salvaguardia contro le sentenze derivanti da patteggiamento, che prevede l’inappellabilità.

6. Il testo del codice originario

Una volta analizzata la ratio dietro l’ideazione dell’istituto dell’udienza preliminare, avendo trattato gli elementi che la contornano e compongono, è opportuno prestare attenzione al testo definitivo del codice emanato nel 1989.

È evidente che all’interno dell’indagine preliminare il pubblico ministero è il protagonista vero e proprio, esercitando l’azione penale. Ex art. 358 gli è attribuito l’obbligo-dovere di compiere ogni attività necessaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale, dovendo anche svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini. Dei vari atti, cui è competente il pubblico ministero, sarà necessario redigere il verbale⁶⁹ in relazione agli interrogatori e ai confronti con la persona sottoposta alle

⁶⁸ Cit. direttiva 55, art.2, l. 16 febbraio 1987, n.81; disciplina delle sentenze derivanti da patteggiamento.

⁶⁹ Art. 373 c.p.p. 1989

indagini, nonché delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri, infine delle sommarie informazioni assunte nel corso delle perquisizioni e degli accertamenti tecnici compiuti. Tali verbali faranno parte del fascicolo del pubblico ministero, che sarà poi utilizzabile in dibattimento, in istituti come la contestazione nell'esame testimoniale⁷⁰.

A differenza di quanto appena esaminato, l'incidente probatorio ex art. 392 attribuisce, nella fase dell'indagine preliminare, la facoltà al P.M. e alla persona sottoposta alle indagini di assumere la testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per grave impedimento, quando si ritenga che la persona sia sotto violenza o minaccia (la stessa disciplina si applicherà al confronto tra persone che hanno reso dichiarazioni discordanti al pubblico ministero); di effettuare perizia se la prova riguarda una persona, cosa o luogo, il cui stato è soggetto a modificazione inevitabile. La richiesta di tale istituto è esperibile entro la chiusura delle indagini preliminari e la ratio chiaramente sta nella tutela che si vuole dare all'assunzione di mezzi di prova che altrimenti non potrebbero più essere utilizzati. L'udienza per l'incidente probatorio si svolgerà in camera di consiglio⁷¹ con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore del soggetto sottoposto alle indagini. L'utilizzazione nel dibattimento delle prove assunte con l'incidente probatorio si potrà utilizzare soltanto nei confronti dei difensori degli imputati che hanno partecipato alla loro assunzione.

Al termine delle indagini il pubblico ministero avrà una duplice opzione: esercitare l'azione penale formulando l'imputazione o richiedere l'archiviazione. Ex art. 408 il pubblico ministero dovrà richiedere l'archiviazione al GIP qualora la notizia di reato risultasse infondata; insieme alla richiesta verrà trasmesso anche il fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate. Inoltre, la richiesta di archiviazione dovrà essere notificata alla persona offesa che potrà presentare opposizione. Il giudice ex art. 409 potrà accogliere la richiesta e pronunciare decreto motivato o, in caso contrario, fisserà la data dell'udienza in camera di consiglio, al cui seguito potrà o ritenere necessario lo svolgimento di ulteriori indagini fissando un termine per il pubblico ministero o, in alternativa, fatto salvo eventuale accoglimento

⁷⁰ Art. 500 c.p.p. 1989

⁷¹ Art. 401 c.p.p. 1989

dell'archiviazione, potrà disporre con ordinanza che il P.M. formuli l'imputazione entro dieci giorni.

In caso di mancata archiviazione si procederà all'udienza preliminare tramite la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. Con tale richiesta viene trasmesso il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà contenere le informazioni relative alle generalità dell'imputato, al fatto oggetto del processo e l'indicazione delle fonti di prova acquisite⁷². Una volta depositata la richiesta, verrà fissata l'udienza: tale data dovrà essere poi notificata all'imputato, alla persona offesa e al pubblico ministero. Salvo rinuncia da parte dell'imputato all'udienza, in favore del giudizio immediato, si procederà alla costituzione delle parti, a seguito della quale si svolgerà la discussione. All'interno dell'udienza, terminata la discussione, il giudice potrà indicare temi nuovi o incompleti sui quali è necessario acquisire ulteriori informazioni; successivamente il PM e i difensori potranno produrre documenti, chiedere che vengano sentiti i testimoni e che consulenti tecnici esprimano i loro rilievi. In ogni caso, se all'interno dell'udienza dovessero emergere elementi tali da evidenziare la presenza di un aggravante o un reato connesso, il pubblico ministero potrà modificare l'imputazione e contestarla all'imputato. Terminato questo iter il giudice per l'udienza preliminare potrà o emanare sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425, qualora vi sia o una causa che estingue il reato o nel caso in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita o se il fatto non fosse previsto dalla legge come reato; o emanare decreto che dispone il giudizio, ex art. 429, qualora si ritenga corretta l'imputazione. Una volta emanato il decreto che dispone il giudizio, la cancelleria formerà il fascicolo per il dibattimento che conterrà gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale, i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato qualora non debbano essere custoditi altrove.

Tuttavia, dal legislatore sono stati previsti degli istituti tali da rendere l'udienza preliminare il momento decisivo dell'intero processo. Il giudizio abbreviato, ex art. 438, permette all'imputato di chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare. A seguito di tale richiesta, il giudice provvede con

⁷² Art. 417 c.p.p. 1989

ordinanza disponendo il giudizio abbreviato qualora ritenga che il processo sia definibile allo stato degli atti. Per lo svolgimento del giudizio abbreviato si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare; in caso di condanna la pena assegnata sarà diminuita di un terzo; sarà posta una serie di limiti all'appellabilità della sentenza.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444, prevede la possibilità per le parti di concordare e richiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria o detentiva diminuite di un terzo. Tale istituto è esperibile anche nella fase delle indagini preliminari.

Il giudizio immediato, ex art. 453, prevede che il pubblico ministero, qualora la prova appaia evidente, possa farne richiesta. Qualora la richiesta sia dal giudice accolta, si applicheranno le disposizioni ex art. 429 comma 1 e 2, che disciplinano la formazione del decreto che dispone il giudizio. Tale istituto più che definire il processo, a differenza dei due riti alternativi precedenti, permette di saltare nella sua totalità la fase dell'udienza preliminare.

7. Conclusione

Dopo aver posto uno sguardo storico sulla formazione del codice vigente, è evidente la centralità che l'istituto dell'udienza preliminare ha avuto nel raggiungimento degli scopi prefissati per abbandonare il codice Rocco. Se il fine era quello di abbandonare il modello inquisitorio in favore di un modello accusatorio, era necessario creare sia imparzialità, andando a spostare i poteri che prima erano nelle mani del giudice istruttore nelle mani di una figura terza, ovvero il pubblico ministero, sia un conseguente filtro a quelli che potevano essere gli eccessi dell'utilizzo dell'azione penale da parte di colui che doveva necessariamente essere un soggetto terzo. In questo contesto l'udienza preliminare, come già Carnelutti aveva ipotizzato, poteva proporsi come soluzione: creare un istituto completamente nuovo che permettesse l'esercizio dell'azione penale dal pubblico ministero senza remore circa il potenziale ingolfamento del procedimento, grazie alla funzione di filtro e snellimento della procedura. La configurazione del 1989 di tale

istituto, infatti, prevedeva come fase iniziale dell'udienza preliminare quella che è l'iniziativa del pubblico ministero circa l'esercizio o meno dell'azione penale, in seguito a cui si determinava lo slittamento del potere di prosecuzione della stessa nelle mani del giudice, il quale, sentite le parti e valutati anche gli elementi provenienti dalle indagini, sarebbe stato l'ago della bilancia in merito all'azione penale. Però, ciò non sarebbe stato sufficiente: è vero che porre un filtro per quei processi che manifestamente non dovevano giungere al dibattimento era un passaggio necessario, ma in egual modo necessario era sfolgire le imputazioni formulate dal PM che sarebbero state astrattamente meritevoli di giungere in dibattimento.

La soluzione per eseguire tale sfolgimento venne data con l'utilizzo di una vasta gamma di riti alternativi, come il giudizio immediato ed il patteggiamento. Il risultato che il legislatore ebbe con il codice emanato nel 1989 prevedeva, quindi, il nuovo istituto dell'udienza preliminare che astrattamente fronteggiava sia i problemi di economia processuale, essendo idonea ad accorciare quelli che sono sempre stati tempi eccessivi, sia i problemi di ingiustizia del processo che diventava quasi una vera e propria pena nei confronti dell'imputato. Tuttavia, l'emanazione di un codice così profondamente diverso e composto da istituti caratterizzati da una ratio diametralmente opposta dal codice precedente rendeva non prevedibile la strada che tale codice avrebbe percorso e l'effettivo o il mancato successo che avrebbe riscontrato.

CAPITOLO 2

LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari

1. Introduzione – 2. Caratteristiche delle indagini preliminari – 3. La notizia di reato – 4. Modifica alla durata delle indagini preliminari – 5. La chiusura delle indagini preliminari – 5.1. I rimedi alla stasi che segue la fine delle indagini – 5.2. La nuova disciplina dell’archiviazione – 5.3. Il diritto all’oblio – 6. La riapertura delle indagini – 7. Conclusione

1. Introduzione

La presenza di una crisi di funzionalità nel sistema di giustizia italiano è oramai considerabile un assioma. Tale situazione trova origine in una vasta gamma di motivazioni: un quinto della totalità delle condanne pronunciate dalla corte di Strasburgo per lesione del canone di ragionevole durata dei procedimenti vede come imputato l’Italia¹; l’assenza di filtri effettivi sull’azione penale cui segue un elevato e crescente tasso di proscioglimenti; l’elevato numero di prescrizioni; il vuoto di organico.

Queste solo alcune delle problematiche che stanno dietro alla crisi della giustizia italiana, ragion per cui con il d.lgs. del 10 ottobre 2022, n.150, nominato “Riforma Cartabia²”, durante il Governo Draghi, e in rispetto degli obiettivi prefissati dal PNRR, si è perseguita in primo luogo quella che è la deflazione del sistema penale. Le modifiche apportate dal decreto legislativo sono molto vaste, intaccando vari aspetti del procedimento penale, talune introducendo elementi ed istituti innovati, altre modificando quelli preesistenti. Dall’esame poco prima svolto circa le criticità del nostro ordinamento, appare evidente come il baricentro del procedimento penale corrisponda alla fase delle indagini preliminari³; le modifiche poste a questo istituto si muovono sin dalla prima fase

¹ Cfr. Mitja Gialuz, Jacopo Della Torre, *Giustizia per nessuno: L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, pp. 1

² In attuazione della legge delega del 27 settembre 2021, n. 134

³ Cfr. Castronuovo Donato, Donini Massimo, Mancuso Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 607

dell'iscrizione della notizia di reato, vanno ad intaccare quelli che sono i termini, modificando, infine, la chiusura delle indagini e la procedura di archiviazione.

Necessario sarà, anche in funzione della successiva analisi dell'udienza preliminare, trattare le modifiche che la Riforma Cartabia ha effettuato sulla fase delle indagini preliminari, e la ratio che le ha mosse.

2. Caratteristica delle indagini preliminari

Le indagini preliminari⁴ sono quella fase, a partire dell'emanazione del codice Vassalli nel 1989 grazie al quale si raggiunse il modello accusatorio, in cui il pubblico ministero⁵ svolge, insieme alla polizia giudiziaria⁶, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. L'inizio di tale fase avviene con quella che è l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro da parte del pubblico ministero ex. Art. 335 c.p.p.. La conoscenza di tale notizia può derivare sia da una denuncia eseguita da persona privata, sia dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nello svolgimento delle loro funzioni; il suo contenuto è costituito da quelle informazioni da cui si può desumere la possibile avvenuta violazione di una disposizione penale. Successivamente il pubblico ministero, con l'aiuto della polizia giudiziaria, procederà, avvalendosi di una vasta gamma di poteri⁷ attribuitigli, all'acquisizione di tutte quelle informazioni ed elementi che reputi utili al fine dell'esercizio dell'azione penale. In base all'esito delle indagini svolte, il pubblico ministero potrà formulare al giudice per le indagini preliminari o la richiesta di rinvio a giudizio, o la richiesta di archiviazione; in caso di effettivo rinvio a giudizio si procederà alla fase dell'udienza preliminare, in caso di archiviazione il processo si concluderà in quella fase.

⁴ Art. 326 c.p.p.

⁵ Art. 358 c.p.p.

⁶ Art. 347 c.p.p.

⁷ Dal codice di procedura penale sono previsti una serie di poteri: l'individuazione di persone o cose; l'interrogatorio dell'indagato; l'accertamento tecnico non ripetibile; l'incidente probatorio; l'invito a presentarsi; l'assunzione di informazioni; ecc.

Andremo adesso ad analizzare le modifiche che la riforma Cartabia ha apportato ad alcuni di questi istituti.

3. La notizia di reato

Il momento in cui la fase delle indagini preliminari inizia coincide con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, e in particolar modo rileverà l'iscrizione del nominativo del soggetto cui si attribuisce il fatto, poiché da quel momento inizieranno a decorrere i termini. L'articolo 335 c.p.p., che disciplina l'iscrizione della notizia di reato, ha subito diverse modifiche: è stata inserita una definizione della notizia di reato, secondo la quale il pubblico ministero dovrà iscrivere "ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice", dando quindi attuazione della previsione della l. n. 134/2021 art.1 comma 9 lett. p), al fine di soddisfare quelle che sono le esigenze di garanzie proprie di un giusto processo. Tale modifica si è resa necessaria per ovviare al rischio cui la tempestiva iscrizione della notizia di reato incorreva per via dei possibili comportamenti elusivi del pubblico ministero che portavano ad un frequente procrastinare⁸.

Con l'aggiunta del comma 1 bis all'art 335 c.p.p., invece, il legislatore si è occupato di porre una disciplina con margini più precisi all'iscrizione del soggetto cui il reato iscritto si riferisce, prevedendo innanzitutto l'obbligo d'iscrizione del nominativo qualora sussistano indizi a carico della persona, discostandosi dalla vaga previsione precedente e andando nuovamente a soddisfare quella necessità garantista perseguita anche nella modifica del primo comma⁹. Tale modifica, per quanto vada a tutelare la figura dell'indagato, evitando un'iscrizione nominativa errata, persegue anche il fine di arginare

⁸ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, pp.607

⁹ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, pp.611

parzialmente la prolissa durata delle indagini preliminari, causata anche dalla tardiva iscrizione dell'indagato.

Abbiamo visto come i termini inizino a decorrere nel momento in cui avviene l'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, rendendo quindi possibile la dilazione dei tempi qualora tale iscrizione sia tardiva. Per porre rimedio a ciò, la riforma ha previsto il comma 1 ter. art. 335 c.p.p., grazie al quale il pubblico ministero può porre rimedio al proprio errore richiedendo al GIP di retrodatare¹⁰ l'iscrizione, e l'art. 335 quater. c.p.p..

L'art. 335 quater c.p.p. offre tutela sia alla figura dell'indagato o dell'imputato¹¹, sia alla corretta durata delle indagini, e prevede che questi ultimi soggetti possano chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro della notizia di reato che li riguarda e il loro nome, allegando anche la richiesta di retrodatazione indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni che sorreggono tale richiesta e gli atti del procedimento da cui si desume tale ritardo. Tale disciplina permette, quindi, all'indagato di essere parte attiva per il controllo circa la tardiva iscrizione della notizia di reato, ponendo comunque a suo carico degli obblighi, come quello di allegare elementi che facciano emergere suddetto vizio, o il rispetto di un termine che decorre dal momento in cui l'indagato abbia avuto conoscenza degli atti da cui si può desumere il ritardo. Una volta depositata la richiesta e notificata al pubblico ministero, quest'ultimo potrà depositare memorie difensive; successivamente il giudice valuterà la necessità del contraddittorio e potrà o pronunciarsi sulla richiesta o fissare l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore dell'indagato; infine, il giudice disporrà la retrodatazione quando il ritardo è inequivocabile e ingiustificato. Ovviamente tale requisito della mancata giustificazione apre la strada alle eventualità in cui tale ritardo venga giustificato da carenze organizzative o da vuoto d'organico, rendendo quindi inutile tale istituto. L'unica soluzione in merito appare essere quella di mantenere l'interpretazione di tale articolo coerente con la strada seguita da parte del d.lgs. n. 150, arginando i casi di giustificazione soltanto a forti situazioni di oggettiva complessità¹².

¹⁰ Il retrodatare l'iscrizione consiste nel modificare il giorno dell'iscrizione nominativa (in una nuova data precedente a quella modificata), permettendo il calcolo dell'inizio del decorrere dei termini dal momento della nuova data.

¹¹ Comma 7

¹² Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p.42

4. Modifica alla durata delle indagini preliminari

Con una attenta analisi delle indagini preliminari è possibile evidenziare come la durata di tale fase e la sua conclusione siano una delle aree maggiormente inefficienti all'interno del processo penale¹³. Le indagini preliminari nel corso del tempo hanno subito diversi cambiamenti, come con la Riforma Orlando, cercando di discostarsi da quella che era la previsione originale del 1989, cui tali rallentamenti processuali sono ascrivibili¹⁴. Con la riforma Cartabia il legislatore, oltre a definire con contorni più dettagliati la fase di apertura delle indagini con l'iscrizione della notizia di reato, si è preoccupato di modificare e delineare una previsione della durata delle indagini più giusta nei confronti dell'imputato, sia in rispetto del principio del garantismo, sia in rispetto della ragionevole durata del processo, che vedeva tale fase spesso dilazionarsi eccessivamente.

La prima modifica implementata dal legislatore va a toccare l'art 405 c.p.p. modificando la durata massima dei termini delle indagini preliminari: mentre il termine per le contravvenzioni resta fisso a sei mesi, il termine per i delitti ordinari aumenta ad un anno, e il termine per i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 aumenta a un anno e sei mesi. Con questo cambiamento sarà quindi previsto un termine incrementato di sei mesi per i delitti. Se ad un primo sguardo tale modifica può risultare diametralmente opposta allo spirito del d.lgs. n.150/2022 e alle problematiche poco prima esposte, la chiave di lettura risiede nell'articolo 406 c.p.p.: nella previsione precedente, tale articolo consentiva, al primo comma, la richiesta al giudice di una prima proroga da parte del pubblico ministero per la durata delle indagini preliminari qualora vi fosse *giusta causa*, per poi, al secondo comma, concedere la richiesta di ulteriori proroghe qualora fosse presente una particolare complessità delle indagini. Il nuovo articolo, invece, prevede, al primo comma, la disciplina della richiesta che vede come requisito non più la giusta causa ma la complessità delle indagini, per poi prevedere, al secondo comma, un limite circa l'utilizzabilità di una ed una sola proroga.

¹³ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 109

¹⁴ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 618

Risulta chiaro che il legislatore con tale modifica ha dapprima allungato i termini massimi per i delitti, ma in luce di quello che è un forte limite alla proroga e, quindi, alla dilazione dei termini delle indagini¹⁵. Anche se in passato la norma prevedeva un termine più breve, è pur vero che si sfociava spesso in quelle che erano continue e ridondanti proroghe, che causavano una situazione di stallo e di irragionevole durata; adesso invece la previsione normativa risulta più in linea con quello che è lo spirito garantista del codice.

Tuttavia, risulta necessaria una riflessione sull'immutato comma 5-bis dell'articolo 406, c.p.p., che prevede, a differenza del comma 5, l'assenza di contraddittorio, a discapito dell'indagato, nell'iter della richiesta di proroga per i delitti prevista all'articolo 407 comma 2 c.p.p.. Tale stasi, considerando che la prima proroga potrà giungere dopo un tempo assai maggiore rispetto al passato, può risultare ingiusta, pregiudicando il diritto di difesa dell'indagato¹⁶.

5. La chiusura delle indagini preliminari

5.1. I rimedi alla stasi che segue la fine delle indagini

La riforma Cartabia ha anche affrontato la problematica relativa alla chiusura delle indagini preliminari. La previsione precedente a quella appena implementata attribuiva alla procura generale un potere generale di controllo sull'effettivo esercizio, da parte del pubblico ministero, dei propri doveri. Tale impostazione vedeva assenti dei meccanismi idonei a garantire la ragionevole durata del processo¹⁷, pertanto il legislatore ha introdotto forti modifiche, modificando dapprima il contenuto dell'art. 407 c.p.p. rimuovendo il comma 3-bis che disciplinava, infatti, l'iter con il quale si attribuiva alla procura generale il potere di controllo sull'inattività del pubblico ministero. In questo modo resta un

¹⁵ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 44

¹⁶ Cfr. Castronuovo, Donato.; Donini, Massimo.; Mancuso, Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 620

¹⁷ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 46

articolo 407 c.p.p. che disciplina esclusivamente quella che è la durata massima delle indagini e pone come inutilizzabili gli atti compiuti dal PM a seguito della conclusione del termine delle indagini. Come passo successivo il legislatore ha aggiunto, congruamente alla previsione della legge delega n.134/2021 art. 1, comma 9, lett. e), e alla previsione del d.lgs. 150/2022 art. 22, comma 1, lett. d), l'articolo 407-bis c.p.p. che prevede i termini di riflessione che spettano al ministero successivamente alla chiusura delle indagini: mentre tale contenuto era disciplinato, come già osservato, dal comma 3-bis dell'articolo precedente, appare evidente l'assenza del procuratore generale in questo nuovo articolo. I termini previsti dall'articolo 407-bis c.p.p. saranno di tre mesi o di nove mesi nei casi previsti all'art 407, comma 2, c.p.p., che decorrono dalla scadenza del termine di conclusione delle indagini preliminari¹⁸ o che decorrono, nel caso in cui sia stata disposta la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, comma 3 e 4, c.p.p..

Quest'ultima previsione in materia del momento iniziale per il decorrere dei termini appare essenziale per lasciare margine di dilazione in base alle eventualità casistiche. Infatti, i commi sopracitati dell'art. 415-bis, c.p.p. prevedono rispettivamente il caso in cui l'indagato possa presentare memorie e il relativo termine, e il caso in cui il PM, a seguito della richiesta dell'indagato, disponga delle nuove indagini e il relativo termine. In questo contesto risulterà rilevante anche il nuovo comma 5-bis dell'art. 415-bis che prevede la possibilità per il pubblico ministero, previa richiesta al procuratore generale, di differire la notifica dell'avviso, vedendo come conseguenza una possibile dilazione dei tempi¹⁹.

Il legislatore, tuttavia, coerentemente con la volontà di raggiungere un giusto processo, non si è limitato a creare delle linee più precise e certe, bensì ha previsto in capo all'indagato e alla persona offesa, ex art. 415-bis, comma 5-quater, c.p.p., degli strumenti di tutela²⁰: a tali soggetti è attribuito il diritto di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale; a seguito di tale richiesta, se

¹⁸ Art. 405, comma 2, c.p.p.

¹⁹ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 47

²⁰ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 626

accolta, il giudice ordina al procuratore della repubblica di provvedere nel termine di venti giorni.

Ulteriore novità in tale ambito è prevista dall'art 415-ter c.p.p., introdotto con la riforma Cartabia, il quale prevede, nel caso di persistenza dell'inerzia da parte del pubblico ministero, una serie di diritti in capo all'indagato e alla persona offesa: sarà disposto l'obbligo di deposito, da parte del PM, degli atti relativi alle indagini in segreteria, consentendone l'accesso all'indagato e alla persona offesa.

5.2. La nuova disciplina dell'archiviazione

Uno dei cambiamenti apportati dalla Riforma Cartabia che si collega direttamente all'udienza preliminare riguarda la procedura per l'archiviazione. Fatto noto è che il numero di sentenze di proscioglimento è estremamente elevato: ciò sottolinea quanto sia necessario implementare un filtro più efficiente sia nella fase delle indagini preliminari che nell'udienza preliminare, andando, quindi, a ridurre anche la mole di lavoro che pende sulla fase dell'udienza preliminare²¹. Uno dei cambiamenti fondamentali trae origine dall'art. 1, comma 9, lett. a), della legge delega n. 134/2021 e si evince dalla modifica del testo dell'articolo 408 c.p.p.: originariamente il comma 1 prevedeva come criterio per procedere alla richiesta d'archiviazione, da parte del pubblico ministero, la valutazione di infondatezza della notizia di reato; adesso invece è prevista la necessità di una "ragionevole previsione di condanna" per poter esercitare la richiesta di rinvio a giudizio, in assenza della quale, quindi, si dovrà provvedere all'archiviazione. Tale cambiamento parrebbe idoneo alla risoluzione delle problematiche appena esposte: delineare dei criteri più chiari e stringenti circa la formulazione dell'azione penale permette perfettamente un miglioramento del filtro posto al termine dell'indagine preliminare, con la conseguente deflazione delle sentenze di proscioglimento (data la maggiore esigenza di probabilità

²¹ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 45

circa la formulazione di una sentenza di condanna) e con un consequenziale miglioramento dell'economia processuale.

Questa nuova disciplina della ragionevole previsione di condanna appare, tuttavia, assai complessa. Il vaglio preliminare che il pubblico ministero dovrà effettuare sarà di natura prognostica, dovendosi basare sulla formulazione di una ragionevole previsione di condanna soltanto sui risultati ottenuti dalle indagini, ignorando quelli, potenzialmente rilevanti, acquisibili nel corso dell'udienza preliminare. Tuttavia, una interpretazione alternativa a quest'ultima si è mossa ritenendo che la valutazione da parte del pubblico ministero debba effettuarsi mediante una analisi circa la non superfluità del giudizio e che debba essere accompagnata da una riflessione sul possibile rimedio che il contraddittorio dell'udienza preliminare potrebbe dare all'incertezza del materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari²². A tal riguardo risulta fortemente attuale l'obiezione posta trent'anni fa dal Consiglio Superiore della Magistratura sul contenuto dell'art. 115 del progetto preliminare di disposizioni attuative del codice vigente, che prevedeva che il pubblico ministero procedesse all'archiviazione ogni qualvolta il risultato delle indagini non fosse sufficiente al fine della condanna dell'imputato²³.

Una mancata novità, invece, è quella della "archiviazione meritata": inizialmente prevista, tuttavia non fu recepita nel d.lgs. n.150/2022. Tale archiviazione era assimilabile ad un istituto di natura premiale in quanto vedeva come presupposti in primo luogo l'accertamento da parte del pubblico ministero circa la sussistenza degli elementi per sostenere una ragionevole previsione di condanna, in secondo luogo, invece, il pubblico ministero doveva valutare l'opportunità di adottare tale misura, consentendo all'indagato di compensare l'interesse pubblico leso con la condotta criminosa, adottando condotte positive nei confronti della collettività²⁴.

Anche se tale misura non giunse alla luce, altre sono state le previsioni minori adottate per velocizzare il profilo procedurale dell'archiviazione. In primo luogo, è stato modificato il comma 2 dell'art. 408 c.p.p., rimuovendo l'obbligo di notifica alla persona

²² Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 135

²³ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 647

²⁴ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 128

offesa che avesse richiesto di essere informata sull'archiviazione, qualora avesse eseguito la remissione di querela. La ratio dietro tale istituto è ben chiara e si cela dietro la superfluità dell'obbligo di notifica nei confronti di un soggetto che ha manifestato il disinteresse al procedimento penale²⁵. In secondo luogo, una modifica è stata apportata anche al comma 3 dello stesso articolo, prevedendo che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa debbano essere informate sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ultima novità che rileva al fine della deflazione delle pronunce di rinvio a giudizio e delle sentenze di proscioglimento viene offerta dall'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p.. L'articolo 411 c.p.p. prevede che si proceda all'archiviazione anche nei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto²⁶. Ciò implica che un ampliamento dell'art. 131-bis di riflesso porterà ad un effetto deflattivo. Considerando in particolar modo che tale istituto è stato applicato nel 55% dei casi da parte del giudice per le indagini preliminari e nel 38% dei casi da parte del tribunale²⁷, appare evidente che l'intento del legislatore sia quello di anticipare quel 38% evitando che tale numero di procedimenti superi la fase delle indagini.

5.3. Il diritto all'oblio

La fine del processo di archiviazione culmina in quelle che sono delle novità introdotte relativamente al diritto all'oblio. Il legislatore nel redigere il testo del d.lgs. n.150/2022 si è preoccupato delle conseguenze dannose che possono seguire alla fase delle indagini preliminari. Ormai al giorno d'oggi è sempre più ricorrente l'infamia digitale²⁸, ragion per cui è stato introdotto l'art. 64-ter, c.p.p., il quale prevede il diritto in capo alla persona

²⁵ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 129

²⁶ Ex art. 131-bis c.p.

²⁷ *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134*, p. 356

²⁸ Le ripercussioni che il mondo digitale può avere, specialmente nei casi di rilevanza mediatica, derivanti da un procedimento penale

sottoposta alle indagini, nei cui confronti è stata pronunciata l'archiviazione, di richiedere che sia preclusa la indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

6. La riapertura delle indagini

Essendo mutata la ratio dietro il presupposto per l'archiviazione delle indagini, appare necessario modificare il contenuto dell'art. 414 c.p.p., che disciplina la riapertura delle indagini. Il testo originario dell'articolo non ha subito dirette modifiche, bensì è stato aggiunto il comma 2-bis ed è stata fatta una aggiunta al primo comma: il nuovo comma ha previsto l'inutilizzabilità degli atti di indagini svolti in assenza di un decreto di riapertura; assai più rilevante, invece, appare l'aggiunta al primo comma, che prevede che la riapertura delle indagini abbia come presupposto la ragionevole prevedibilità di acquisizione di nuove fonti di prova che, da sole o congiuntamente a quelle acquisite, permetterebbero l'esercizio dell'azione penale²⁹. Appare chiara la volontà del legislatore di estendere la ratio dietro alle novità sui presupposti dell'archiviazione anche alla riapertura delle indagini, evitando, quindi, la possibile superfluità della nuova archiviazione. Il presupposto che viene delineato dal nuovo comma 1 art. 414 c.p.p. richiama direttamente le novità introdotte per l'archiviazione sia con il riutilizzo della "ragionevole previsione", termine quasi centrale nella modifica dell'art 408 c.p.p. e dell'art. 425 c.p.p.³⁰, sia con l'espresso richiamo alla possibilità di esercitare l'azione penale, fissando quindi il requisito che i nuovi elementi probatori devono avere.

In dottrina, tuttavia, gli orientamenti in relazione a tale istituto prendono due strade differenti: il primo è orientato sulla possibilità di riesaminare gli stessi dati, già esistenti, raccolti all'interno dell'indagine preliminare, andando quindi a diminuire la portata di tale nuovo istituto; il secondo, invece, si muove in una direzione più in linea con il d.lgs.

²⁹ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 184

³⁰ Nel quale viene disciplinata la sentenza di non luogo a procedere, con la relativa novità della ragionevole prevedibilità di una sentenza di condanna.

150/2022, ritenendo fondamentale, ai fini della riapertura delle indagini, la presenza di elementi nuovi, non conosciuti precedentemente dal pubblico ministero³¹.

In merito a tale conflitto in dottrina appare rilevante e risolutivo il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite³², che afferma l'impossibilità di formulare la richiesta di riapertura delle indagini sulla base del materiale già raccolto e valutato circa la possibilità di esperire l'azione.

7. Conclusione

Una veloce analisi delle modifiche all'indagine preliminare e un maggiore approfondimento dei criteri e della ratio che sta dietro al mutamento della fase dell'archiviazione³³ appaiono necessari nel delineare la direzione che il legislatore ha voluto assumere nei confronti dell'udienza preliminare. Se da un lato con vari cambiamenti introdotti dal d.lgs. 150/2022 si è offerta tutela alla figura dell'indagato, rafforzando il garantismo, dall'altro appare ovvio quanto centrale sia la persecuzione di una forte deflazione processuale.

Abbiamo visto quali sono i centri nevralgici del lento andamento del processo penale, taluni posti nella fase dibattimentale, taluni posti nell'udienza preliminare. Una soluzione, anche se parziale, da un lato è stata trovata nelle modifiche apportate alla fase delle indagini preliminari, come nel nuovo criterio circa l'archiviazione, dall'altro lato, tuttavia, sarà necessaria una forte modifica anche nella fase dell'udienza preliminare.

³¹ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 189

³² Cass., Sez. Un., 22 marzo 2000, n. 9

³³ Che assume particolare rilevanza in quanto punto di giuntura, e alternativa alla fase dell'udienza preliminare.

CAPITOLO 3

L'UDIENZA PRELIMINARE

L'udienza preliminare

1. Introduzione – **2. Caratteristiche dell'udienza preliminare** – **3. La regolare costituzione delle parti** – 3.1. Il nuovo termine per la costituzione di parte civile – 3.2. Una nuova fase: il controllo del giudice sull'imputazione generica – 3.2.1. L'imputazione difforme dalle risultanze dell'istruttoria – 3.3. Novità sulle questioni relative alla competenza territoriale – **4. Il nuovo procedimento in assenza** – 4.1. Cenni storici – 4.2. La riforma Cartabia sul processo in assenza – 4.3. Controllo sulla notifica – 4.4. La sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato – 4.5. La riapertura del processo – 4.6. I rimedi istruttori – 4.7. Riflessione sul nuovo istituto dell'assenza – **5. Novità sulla discussione** – **6. Novità sull'audizione a distanza** – **7. La nuova regola di giudizio** – 7.1. L'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere – **8. Il nuovo contenuto del decreto che dispone il giudizio** – **9. La fase della discussione e delle conclusioni** – **10. La nuova udienza predibattimentale** – 10.1. Premessa – 10.2. Funzione e struttura della nuova udienza predibattimentale – 10.3. La costituzione delle parti – 10.4. Le questioni preliminari – 10.5. La corretta imputazione – 10.6. I provvedimenti decisori – 10.7. Il giudizio immediato – **11. Conclusione**

1. Introduzione

Nel primo capitolo di questo elaborato si è posta l'attenzione sull'origine storica dell'istituto dell'udienza preliminare, in quanto, essendo uno dei perni del procedimento penale emanato nel 1989, è essenziale tracciare la ratio che si è posta dietro tale novità e sulla funzionalità che si prospettava.

Il ruolo che si era prefissato a tale istituto era quello di assicurare l'efficienza del nuovo sistema, evitando dibattimenti superflui, tant'è che alla figura del GUP è stato attribuito il potere di sindacare, in tale sede, sul giusto esercizio dell'azione penale all'interno delle indagini preliminari¹. Nel testo originale del 1989 l'art. 425 c.p.p., per far fronte a tale necessità, prevedeva la sentenza di non luogo a procedere solo nei casi di evidente innocenza dell'imputato². Chiaramente tale previsione si dimostrò non idonea poiché la sentenza di non luogo a procedere si verificava in casi estremamente rari. Già nel 1993

¹ Cfr. M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessun. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, p. 102

² Cfr. Fabio Pinelli, *Gli spazi angusti dell'udienza preliminare nel diritto vivente e il mutamento di paradigma del suo epilogo imposto dalla legge Cartabia*, p. 4

fu modificato il presupposto, essendo sostituito dalla previsione dei casi in cui gli elementi acquisiti risultino non sufficienti o inadeguati a sostenere l'accusa.

Tuttavia, il declino della funzionalità dell'udienza preliminare incrementò fortemente negli anni dopo il 2010, vedendo come esito la sentenza di non luogo a procedere soltanto in quasi un quinto dei casi³, rispetto a quello che era del 50% nel ventennio precedente⁴.

Pertanto, appare chiaro come l'udienza preliminare si sia rivelata fallimentare in quello che era lo scopo originariamente previsto dal legislatore nel 1988. Per tale motivo tale istituto si è trovato sotto i riflettori della Riforma Cartabia.

Restando comunque immutata la struttura e la funzione dell'udienza preliminare secondo la previsione della l. n.134/2021, sono state introdotte diverse modifiche dal d.lgs. 150/2022 relative ai criteri della richiesta di rinvio a giudizio, sui riti alternativi, sul nuovo istituto dell'udienza predibattimentale e il nuovo art. 550 c.p.p.⁵.

In questo capitolo ci soffermeremo sull'analisi dell'udienza preliminare e delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia su tale istituto e dei risultati raggiunti.

2. Caratteristiche dell'udienza preliminare

L'udienza preliminare nell'attuale processo penale assume il ruolo di intermezzo fra la fase delle indagini preliminari e le relative investigazioni e la fase del giudizio dibattimentale⁶. La fase dell'udienza preliminare ha inizio con quello che è il decreto di giudizio, disposto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico

³ Dati statistici pubblicati dal Ministero della Giustizia

⁴ Cfr. M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessun. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, p. 104

⁵ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 141

⁶ Cfr. Francesco Alvino, Davide Pretti, *Udienza preliminare e procedimenti speciali. Legislazione e giurisprudenza all'indomani della riforma Orlando e dei decreti attuativi*, p. 1

ministero⁷, a seguito del quale verrà trasmesso il fascicolo delle indagini preliminari formato dal pubblico ministero.

Su tale base possiamo affermare che questa fase si pone come alternativa a quella che è l'archiviazione delle indagini; pertanto, rileva in tale sede la sentenza n. 88 del 1991 della Corte costituzionale, che ha fissato dei punti cardine per l'esercizio dell'azione penale e, quindi, dell'instaurazione dell'udienza preliminare: in primo luogo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero appare inderogabilmente obbligatoria, dovendosi adoperare all'interno dell'indagine preliminare per reperire tutti quegli elementi necessari e sufficienti alla richiesta di rinvio a giudizio, in modo da offrire una completezza delle indagini tale da poter ottenere il decreto che dispone il giudizio. Inoltre, nella stessa sentenza la Corte costituzionale si è pronunciata al fine di diramare quel dibattito dottrinale sui criteri da seguire per la richiesta di archiviazione, fissando come unico quel criterio secondo il quale l'archiviazione deve essere disposta sia quando è evidente l'innocenza dell'indagato, sia in quei casi in cui la prova risulti insufficiente e l'udienza preliminare non offrirebbe alcun miglioramento a tali elementi⁸.

Una volta disposto il decreto di giudizio e fissata l'udienza da parte del giudice per le indagini preliminari, si procederà agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; successivamente si svolgerà l'udienza in camera di consiglio nella quale verranno ammessi gli atti e i documenti e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori delle parti, che sono tenuti obbligatoriamente ad essere presenti; una volta conclusa l'udienza il giudice per l'udienza preliminare, in assenza di richiesta di riti alternativi, dovrà procedere, sulla base degli elementi emersi in udienza, o alla sentenza di non luogo a procedere o al decreto che dispone il giudizio⁹.

Con una breve analisi appare evidente la funzione di filtro che il codice Vassalli ha previsto, mettendo nelle mani del giudice per l'udienza preliminare il potere di decidere sulla prosecuzione o meno del processo, basandosi su dei criteri che hanno subito varie modifiche nel corso dell'ultimo trentennio, ben delineati dal legislatore.

⁷ Ex Art. 417 c.p.p.; Art. 418 c.p.p.

⁸ Cfr. Alessia Di Prisco, *I presupposti dell'archiviazione e la sentenza n.88 del 1991 Corte cost. sulla superfluità del dibattito*, www.iusinitinere.it

⁹ Cfr. Paolo Tonini, Carlotta Conti, *Guida allo studio del processo penale. Aggiornato alla riforma Cartabia*, pp. 48; Giovanni Conso, Vittorio Grevi, *Compendio di procedura penale*, pp. 613-636

3. La regolare costituzione delle parti

3.1. Il nuovo termine per la costituzione di parte civile

In primo luogo, in merito alla costituzione di parte civile, il legislatore ha ovviato all'ambiguità del primo comma dell'art. 79 c.p.p., modificando il vecchio *“può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.”* sostituendo la seconda parte dell'articolo con *“prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2”*. Tale nuova disciplina dà un calcolo dei termini più netto, offrendo delle linee più chiare da seguire per il danneggiato¹⁰, e ciò si evince anche dalla modifica del secondo comma dello stesso articolo dove vi è una semplice modifica passando da *“il termine* previsto dal comma uno è stabilito a pena di decadenza” a *“i termini* previsti ...”, dando quindi ancora maggiore chiarezza relativamente a questa nuova disciplina¹¹. Oltretutto, nel primo comma viene anche previsto il riferimento al nuovo articolo 554 bis, che fa riferimento al nuovo istituto dell'udienza predibattimentale.

3.2. Una nuova fase: il controllo del giudice sull'imputazione generica

In secondo luogo, il legislatore ha ritenuto necessario, in conformità con l'art. 1, comma 9, lett. n), l. 134/2021, rafforzare gli strumenti nell'ambito dell'udienza preliminare al fine di un miglior dibattimento¹². Seguendo quanto disposto dalla legge delega, è stato previsto uno strumento volto ad ovviare a eventuali violazioni sulla formulazione

¹⁰ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 697

¹¹ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 143

¹² Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 50

dell'imputazione prevista dall'art. 417, comma 1, c.p.p.¹³. Tale nuovo istituto è disciplinato da un modificato comma 1 dell'art 421 c.p.p. che, interponendosi tra la previsione sul regolare controllo della costituzione delle parti e tra la previsione della dichiarazione di apertura della discussione, prevede la possibilità del giudice di invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione¹⁴. Appare chiaro l'intento del legislatore di verificare il rispetto della previsione dell'art 417 c.p.p., e, quindi, della corretta formulazione dell'imputazione, specialmente in un momento anteriore all'apertura della discussione¹⁵. Assai ferma appare tale nuova previsione poiché, anche se da un lato offre la possibilità al pubblico ministero di riformulare l'imputazione, dall'altro prevede che, in caso di inosservanza di tale previsione, il giudice dovrà pronunciare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio¹⁶.

Evidente è come la ratio di tale modifica segue ragioni di economia processuale, evitando quei casi in cui i vizi di imputazione generica portino alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio¹⁷ soltanto in una fase successiva, causando l'avvio di discussioni superflue. Sempre per ragioni di economia processuale, tuttavia, il legislatore ha permesso la sanabilità di tale vizio, da parte del pubblico ministero, all'interno dello stesso procedimento (ex art. 421 c.p.p.)

3.2.1. (segue) **L'imputazione difforme dalle risultanze dell'istruttoria**

Sempre sulla linea dell'art. 1, comma 9, lett. n), l. 134/2021 è stata introdotta una modifica all'art. 423 c.p.p. inserendo il nuovo comma 1 bis. Originariamente tale articolo si limitava a prevedere il potere, in mano esclusiva del pubblico ministero, di modificare l'imputazione nel corso dell'udienza in specifiche circostanze. Con l'art. 23, comma 1,

¹³ Articolo che disciplina il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio; in particolar modo gli elementi dell'imputazione.

¹⁴ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale* p. 703

¹⁵ Ex. Art. 421, comma 1

¹⁶ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 144

¹⁷ Ex art. 178 c.p.p.

lett. g) del d.lgs. n. 150/2022 è stata introdotta una forte novità, che attribuisce anche al giudice un potere di intervento sul merito dell'imputazione. Tale potere consiste nell'ordinare al pubblico ministero di modificare e correggere l'imputazione stessa; il potere si attiva nei casi in cui il fatto, le circostanze aggravanti e le altre circostanze rilevanti in materia di misure di sicurezza non siano indicate nelle imputazioni in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o nel caso in cui la definizione giuridica non sia corretta.

Da menzionare è la rimozione dell'ormai superfluo comma 2-bis dell'art 429 c.p.p., secondo il quale era prevista la possibilità per l'imputato, nei casi in cui si procedesse per delitto punito con la pena dell'ergastolo, di richiedere il giudizio abbreviato qualora, con il decreto che dispone il giudizio, si desse al fatto una definizione giuridica differente, tale da rendere il rito alternativo ammissibile¹⁸.

Come nella modifica dell'art. 421 c.p.p., così nella modifica dell'art. 423 c.p.p., l'intervento del legislatore è quello di provvedere ad una più rapida risoluzione dei procedimenti: da un lato la correttezza dell'imputazione assicura, specialmente in assenza di contraddittori nel merito della stessa, il superamento più celere di episodi problematici; dall'altro favorisce e facilita l'utilizzo dei riti alternativi, specialmente nei casi in cui la qualificazione giuridica erroneamente effettuata dal pubblico ministero li rendesse inutilizzabili¹⁹.

3.3. Novità sulle questioni relative alla competenza territoriale

Non sono mancate delle modifiche relative alle questioni in materia di competenza del giudice: l'art. 4 del d.lgs. 150/2022, grazie anche all'influenza dei pareri della Commissione Lattanzi, ha introdotto l'art. 24-bis c.p.p..

¹⁸ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 147

¹⁹ Cfr. Castronuovo, Donato.; Donini, Massimo.; Mancuso, Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 705

Tale articolo prevede una disciplina che prende forma da quella prevista dagli art. 30 e 32 c.p.p. in materia di conflitti, attribuendo al giudice, prima della conclusione dell'udienza preliminare, il potere di rimettere, anche d'ufficio, alla Corte di cassazione la questione relativa alla competenza per territorio.

Appare chiaro come il fine perseguito dal legislatore si individua nella sfera di efficienza e ragionevole durata del processo, evitando quindi casi in cui tale incompetenza venga rilevata tardivamente soltanto in cassazione, con il conseguente dover iniziare da capo il processo²⁰.

Assumono rilievo le sentenze del 2023 n. 22326 e n. 20612, le quali hanno delineato che il giudice, qualora si ritenga incompetente, ha il dovere di emettere una sentenza di incompetenza e trasmettere i relativi atti alla procura presso il giudice che ritiene competente. Tuttavia, nel caso in cui si ritenesse competente, gli è riservata la possibilità di rimettere la questione alla Corte di cassazione in via pregiudiziale (ex art. 24-bis c.p.p.) soltanto nel caso in cui il foro alternativo, per competenza territoriale, trovi come fondamento elementi comunque rilevanti, al fine di evitare che tale istituto venga utilizzato con intenti dilatori della durata del processo²¹.

²⁰ Cfr. Castronuovo, Donato.; Donini, Massimo.; Mancuso, Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 706

²¹ Cfr. Gabriele Casartelli, *il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. per la decisione in ordine alla competenza territoriale introdotto dalla riforma Cartabia: note minime sui primi orientamenti della Corte di cassazione*, www.sistemapenale.it

4. Il nuovo procedimento in assenza

4.1. Cenni storici

L'istituto dell'assenza è relativamente recente, essendo stato introdotto nel 2 aprile 2014 con l'approvazione della proposta di legge n. 331-927-B²², evolutasi nella legge n. 67/2014.

Tale legge introdusse diverse novità riguardo i casi di mancata presenza dell'imputato nell'udienza preliminare, tra cui la rimozione dell'istituto della contumacia²³ e l'introduzione del processo in assenza²⁴. La rimozione della contumacia trova fondamento da un lato nel principio di garantismo, dall'altro in quella che è la famosa sentenza Colozza del 12/02/1984 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché si riteneva violato l'art. 6, comma 1, CEDU, in quanto venivano negati il diritto all'informazione sul processo e la conseguente impossibilità di partecipazione allo stesso, portando ad un'iniquità processuale²⁵. Tale cambiamento fu, quindi, necessario per assicurare un giusto processo nei confronti dell'imputato, garantendo un corretta ed effettiva conoscenza della data dell'udienza e, anche in caso di rinuncia alla partecipazione, del carico penale che gli si attribuiva²⁶; di conseguenza, vi sarà una traslazione da quella che era la vecchia validità formale della notifica, di cui andavano soltanto rispettate le prescrizioni normative, a quella che la ratio di effettiva percezione della notifica ed esplicazione del suo ruolo, strumento per assicurare la corretta informazione dell'imputato²⁷.

²² Recante "*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*"

²³ Istituto che veniva in essere nel momento in cui il giudice verificava la regolarità degli adempimenti in tema di notifica delle informazioni relative all'udienza, e consisteva nel presumere la conoscenza della stessa in capo all'imputato e di conseguenza la volontarietà dell'assenza.

²⁴ Cfr. Stefania Frisco, *Dalla contumacia al processo in absentia: la lunga marcia verso la tutela dei diritti dell'imputato*, p. 57

²⁵ Cfr. Daniela Chinnici, *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, www.treccani.it

²⁶ Cfr. Daniela Chinnici, *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, p. 7

²⁷ Cfr. Raffaello Magi, *Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità*, www.questionegiustizia.it

Elementi rilevanti di tale legge concernono in particolar modo l'introduzione della sospensione del procedimento nei casi in cui manchi la certezza dell'effettiva conoscenza della notifica o della volontaria assenza²⁸.

4.2. La riforma Cartabia sul processo in assenza

La riforma Cartabia, ricalcando in parte la ratio della legge n. 67/2014, ha modificato ulteriormente l'istituto del processo in absentia. Il fine perseguito travolge diversi ambiti: da un lato appare chiaro l'incentivo che si darebbe all'economia processuale evitando la celebrazione di processi che, con l'effettiva conoscenza in capo all'imputato, potrebbero diramarsi in quelli che sono i riti alternativi²⁹; dall'altro lato, come per la legge n. 67/2014, parte della ratio si è trovata nel rispetto delle linee assunte dalla Corte europea. Si è ritenuto opportuno, anche al fine di evitare ulteriori condanne dalla Corte di Strasburgo, modificare e svecchiare alcune delle previsioni introdotte proprio da quella legge che ha abolito la contumacia, poiché quelle stesse previsioni erano ancora parzialmente legate a dei criteri di presunzione, ormai incompatibili con la direzione che il sistema processuale penale sta assumendo³⁰.

Pertanto, la riforma Cartabia ha fissato come punti cardine tre ambiti in particolare: l'incremento dei criteri che tutelano l'effettiva presa conoscenza del processo da parte dell'imputato; la modifica della disciplina della latitanza; l'aumento dei rimedi restitutori³¹.

²⁸ Vecchio art. 420. Comma 2-quater c.p.p.

²⁹ Cfr. Fabrizio Demartis, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, www.altalex.com

³⁰ Cfr. Alessio Gaudieri, *processo in assenza dell'imputato*, www.processopenaleegiustizia.it

³¹ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 151

4.3. Controllo sulla notifica

L'art. 420 c.p.p. rileva in particolar modo per quelle che sono le modifiche in materia di processo in assenza; in primo luogo, il legislatore si è occupato del tema relativo all'accertamento sulla costituzione delle parti, tramite l'introduzione del comma 2-bis. Con tale comma appare chiaro come il legislatore abbia codificato l'abbandono del vecchio istituto della contumacia, la cui abrogazione era già stata affermata dalla giurisprudenza: il comma 2-bis afferma come rilevi la regolarità della notificazione e la mancanza delle condizioni all'articolo 420-ter c.p.p. per poter procedere in assenza dell'imputato ex art. 420-bis c.p.p.³².

In ogni caso, secondo il comma 2-ter dell'art 420 c.p.p., l'imputato sarà considerato presente qualora sia comparso in udienza e si allontani dall'aula dell'udienza o nel caso in cui abbia partecipato ad un'udienza e non partecipi alle successive. In tal caso l'imputato sarà da considerarsi presente e sarà rappresentato dal difensore; sarà considerato presente anche qualora abbia richiesto per iscritto di essere ammesso ad un procedimento speciale o nel caso in cui sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

Pertanto, se la verifica preliminare ex art. 420, comma 2-bis, c.p.p. non dovesse avere esito positivo e fosse accertata la regolarità della notifica, subentra la modificata previsione dell'art 420-bis c.p.p.

In primo luogo, è prevista dal legislatore, ex comma 1, art. 420-bis c.p.p., una casistica di conoscenza certa della pendenza del processo in capo all'imputato nel caso in cui: si sia verificata la notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto introduttivo del giudizio; l'imputato abbia espressamente rinunciato a comparire o, nel caso di sussistenza di un impedimento all'art. 420-ter c.p.p., abbia rinunciato a farlo valere.

³² Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 152

In merito a quest'ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità³³ ha ritenuto che tale rinuncia si debba considerare valida fino al momento di avvenuta revoca della rinuncia stessa, nei termini previsti dalla legge.

Tale disciplina è, quindi, destinata a rendere incontrovertibile l'effettiva conoscenza "certa", o rinuncia a partecipare, del processo in capo all'imputato. Il legislatore si è occupato, tuttavia, anche di disciplinare i casi di conoscenza "accertata" dal giudice: a tal fine si è servito di un modificato comma 2, art 420-bis, c.p.p., secondo il quale il giudice procederà in assenza dell'imputato quando, valutando gli elementi a sua disposizione, dovesse ritenere provato che lo stesso abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo. Ad un primo sguardo tale previsione potrebbe ricondurre all'ingiusto sistema di presunzioni, da cui anzi il legislatore voleva distaccarsi con tale riforma.

Difatti, sulla linea della sentenza della cassazione a sezioni unite n. 23948/2020, la quale si è espressa sulla necessità di elementi ben definiti e idonei per la dichiarazione dell'assenza dell'imputato³⁴, il legislatore ha previsto, nella seconda parte del comma 2, art 420-bis c.p.p., dei criteri tali da poter dichiarare l'accertata conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato, senza ricadere nella presunzione: si terrà conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore d'ufficio, e di ogni altra circostanza rilevante. Con tale comma il legislatore ha quindi finalmente superato l'ambiguità che impregnava tale istituto da diversi anni, raggiungendo, quindi, quello che era l'obiettivo del legislatore nel 2014 con la legge n. 67.

Per ultimo, dal legislatore è stato previsto un terzo caso: la latitanza o la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo; il comma 3 dell'art 420-bis c.p.p. disciplina, quindi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, lett. f) della legge n.134/2021, gli ulteriori casi in cui dovrà procedere in assenza dell'imputato³⁵. In tale articolo il legislatore ha previsto quella serie di casi in cui sia volontaria l'assenza al processo, ricomprendendo anche, secondo quanto ancora previsto dalla sentenza delle

³³ Cass. 50444/2019

³⁴ Cfr. Redazione Giurisprudenza Penale, *La sentenza delle Sezioni Unite su dichiarazioni di assenza ed elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (23948/2020)*, www.giurisprudenzapenale.com

³⁵ Cfr. Fabrizio Demartis, *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, www.altalex.com

Sezioni Unite n. 23948/2020, anche i c.d. “finti inconsapevoli” e tutte quelle ipotesi non tipizzate dal comma terzo dell’articolo 420-bis.

È necessario fare riferimento, quindi, alla modifica apportata all’art 295 e all’art 296 c.p.p. in materia di latitanza. La modifica al primo articolo ha comportato un incremento dell’onere in capo al giudice di attivarsi e di verifica relativamente ai controlli sullo status di latitanza; nel secondo articolo, invece, sono state disposte da un lato delle modifiche relative alla forma della pronuncia di latitanza, con le relative previsioni in caso di sottrazione dell’imputato all’applicazione delle misure cautelari, dall’altro la dichiarazione di latitanza è stata introdotta come presupposto per la legittimazione della notificazione all’imputato tramite consegna di copia al difensore³⁶.

4.4. (segue) La sentenza di luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

A seguito di una tale cornice posta, assicurato che non sussistano i presupposti per procedere in assenza dell’imputato, si avvieranno le ricerche che vedono come attore l’organo della polizia giudiziaria ex art. 420-quater, comma 3, c.p.p.. In caso di esito negativo di tali ricerche, la nuova disciplina dell’art 420-quater c.p.p. prevede che venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, andando a sostituire, quindi, la vecchia disciplina che prevedeva la sospensione del procedimento.

La vecchia disciplina prevedeva che dopo ogni anno di sospensione il giudice disponesse nuove ricerche dell’imputate, con conseguente revoca della sospensione o prosecuzione della stessa a seconda che le ricerche avessero esito positivo o negativo³⁷.

³⁶ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 155

³⁷ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l’udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 234

La nuova disciplina ha fortemente riformato il vecchio istituto: una volta verificata la regolarità delle notificazioni, l'assenza dell'imputato e l'assenza delle fattispecie previste dall'art 420-bis c.p.p., il giudice pronuncerà sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La peculiarità di tale pronuncia è la definizione *provvisoria* del procedimento, facendo quindi venir meno lo status di imputato in capo al relativo soggetto, con la simultanea apertura di una fase, che avrà durata pari al doppio del termine di prescrizione, in cui si svolgeranno le ricerche del prosciolto, con sospensione per un periodo equivalente della prescrizione. Durante tale lasso di tempo il giudice avrà l'obbligo di assumere, su richiesta di parte eventuali prove non rinviabili, secondo quanto previsto dal nuovo art. 420-quinquies, disposto dalla riforma Cartabia, che disciplina anche la competenza del giudice a provvedere su eventuali misure cautelari e sui provvedimenti di confisca³⁸.

Il legislatore si è anche occupato di fornire una disciplina dettagliata relativa al periodo delle ricerche post sentenza provvisoria, al fine di evitare il ripresentarsi di situazioni ambigue che potrebbero far risorgere l'impossibilità di proseguire il processo per l'assenza dell'imputato: ai sensi del comma 3 dell'articolo in questione, è previsto che nel caso di rintracciamento dell'imputato, gli dovrà essere notificata la sentenza (provvisoria), il cui contenuto, oltre a prevedere l'imputazione con le annesse formali indicazioni, contiene anche le informazioni relative alla riapertura del processo e quelle relative alla data dell'udienza. Tale previsione si rivela necessaria per evitare eventuali raggiri legislativi che potrebbero, quindi, avere effetti di rallentamento sulla durata processuale, causando una superflua dilazione temporale³⁹.

Tuttavia, per permettere che la sentenza provvisoria contenga informazioni come la data della successiva udienza (in caso di rintracciamento dell'imputato), è stato previsto un meccanismo automatico di determinazione della data stessa. Il legislatore, conscio del fatto che tale previsione potrebbe causare problematiche di tipo organizzativo, ha previsto al nuovo art. 132-ter disp. att. c.p.p. l'onere in capo ai dirigenti degli uffici giudicanti di

³⁸ Cfr. Andrea Conti, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, pp. 26-34

³⁹ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 158

adottare un'organizzazione tale da permettere la celebrazione dell'udienza nel giorno stabilito nella medesima aula, in caso di rintracciamento dell'imputato⁴⁰.

Continuando l'analisi di tale sentenza provvisoria, secondo il comma 6 dell'art. 420-quater c.p.p., una volta trascorso il termine stabilito dal terzo comma (il doppio del termine di prescrizione previsto per il reato per cui si procede ex. Art. 159 c.p.), la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo pendente dall'imputato diverrà irrevocabile.

In conclusione, esaminati gli elementi che caratterizzano questo nuovo istituto, è chiaro come tale sentenza di non doversi procedere sia un istituto fortemente peculiare. Già ad un primo sguardo risulta sui generis la previsione come sentenza di un provvedimento che per natura è destinato ad essere revocato, richiamando inoltre la denominazione propria del provvedimento dibattimentale invece che di quello dell'udienza preliminare. Elemento altrettanto particolare è dato dalla disciplina dei provvedimenti sulle misure cautelari che prevede la deroga all'art. 300 c.p.p. (ex art 420-quater, comma 7), permettendo in questa sede il permanere di taluni mezzi cautelari, come gli arresti domiciliari o il sequestro probatorio, fino a quando la sentenza non sarà irrevocabile⁴¹. Tale previsione si rivela chiaramente necessaria in luce della provvisorietà stessa della sentenza, poiché altrimenti, nel momento del rintracciamento della persona imputata, si creerebbe una situazione in cui il soggetto imputato che precedentemente fosse sottoposto ad una misura cautelare, alla luce dell'avvenuta notifica non lo sarebbe più.

Infine, all'art. 86 e 89 del d.lgs. 150/2022 il legislatore ha sancito l'irretroattività della disciplina in questione per quelle querele presentate prima dell'entrata in vigore di tale decreto.

⁴⁰ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 235

⁴¹ Cfr. V.A. Boga, V. Allegra, R. Crepaldi, V. De Luca, L.N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare, e la nuova udienza predibattimentale*, p. 236

4.5. (segue) **La riapertura del processo**

La disciplina della riapertura del processo e della relativa revoca della sentenza di non doversi procedere è prevista dal nuovo art. 420-sexies c.p.p.. Tale articolo prevede due iter differenti in base alla presenza o assenza di sottoposizione dell'imputato a misure cautelari (che hanno conservato gli effetti⁴² ex art. 420-quater c.p.p.). Si partirà sempre dal presupposto in cui, rintracciata la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento, la polizia giudiziaria darà avviso a tale soggetto della sentenza di non doversi procedere e lo avviserà della riapertura del processo e della data dell'udienza; successivamente il giudice pronuncerà decreto di revoca della sentenza provvisoria e notificherà al pubblico ministero, al difensore e all'imputato la data dell'udienza, fissata ai sensi dell'art 420-quater, comma 4, lett. b). Nei confronti della persona imputata sottoposta alle misure cautelari, invece, non si applicherà la disciplina dell'autodeterminazione della data, bensì sarà il giudice a fissare il giorno l'ora e il luogo dell'udienza, dandone avviso all'imputato, al difensore, al pubblico ministero e alle altre parti almeno venti giorni prima dell'udienza (ex comma 6, art. 420-sexies, c.p.p.).

Un'altra differenza tra imputato libero e sottoposto a misure cautelari si ritrova nella disciplina dell'assenza nell'udienza preliminare successiva alla revoca della sentenza provvisoria: nel caso di soggetto libero, poiché l'imputato ha ricevuto a mani proprie tutte le informazioni rilevanti ai fini della pendenza del processo, il giudice, qualora non dovesse ricorrere nessuna delle situazioni di legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p., potrà procedere in assenza dell'imputato ex art. 420-bis, comma 1, lett. a), c.p.p.; nel caso di soggetto sottoposto a misure cautelari, invece, poiché la disciplina dell'automatica determinazione della data non si applica in tal caso e, quindi, il soggetto non ha ricevuto in mani proprie la comunicazione relativa al giorno, ora e luogo dell'udienza, si applicherà interamente l'art. 420-bis c.p.p., dovendo, quindi, il giudice verificare la presenza o assenza dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato⁴³ (disciplina

⁴² Custodia cautelare e arresti domiciliari.

⁴³ Cfr. Andrea Conti, *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, pp. 33; Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 161

prevista dall'art 420-sexies, comma 6, c.p.p., con espreso richiamo agli art. 420, 420-bis, 420-ter c.p.p. in materia di verifica dei presupposti).

Quest'ultima previsione in materia di assenza dell'imputato sottoposto a misure cautelari trova come fondamento, pertanto, l'assenza della notifica a mani proprie. Tuttavia, tale disciplina potrebbe risultare lacunosa in quanto una ratio che giustifichi tale istituto non appare né chiara né motivata, quasi discostandosi dallo spirito del d.lgs. 150/2022.

4.6. I rimedi restitutori

Per ultimo, il legislatore, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, lett. g) della legge delega, si è occupato dei rimedi restitutori che concernono l'assenza dell'imputato, andando ad incrementare la tutela offerta relativa alla restituzione di determinati poteri in capo all'imputato ormai decaduti o l'eventuale regressione del procedimento.

Le novità introdotte dal legislatore si muovono dal preesistente art. 604, comma 5-bis e del nuovo comma 5-ter, c.p.p., i quali disciplinano i casi in cui si è o proceduto in assenza dell'imputato per errore o si è proceduto legittimamente ma l'imputato provi che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole o attribuibile a impossibilità o caso fortuito.

Il legislatore, modificando il vecchio comma 4 dell'art. 420-bis c.p.p., spostando la relativa previsione nei commi successivi, ha ampliato la disciplina, relativa ai rimedi restitutori nei casi di comparizione dell'imputato assente all'interno dell'udienza preliminare ancora in corso, introducendo sia una copertura casistica maggiore, sia un aumento dei rimedi sostanziali.

In primo luogo, sono, quindi, stati ampliati i casi in cui si applica tale disciplina, vedendo adesso come presupposto, come previsto nel nuovo comma 6 dell'art. 420-bis, la comparizione dell'imputato qualora la sua assenza fosse dovuta a forza maggiore o caso fortuito o qualora fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo, secondo quanto previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, o qualora dimostri che

le condizioni per procedere in sua assenza non fossero soddisfatte, determinando quindi un ampliamento dei casi previsti dal codice previgente che consentivano l'applicazione di questi analoghi rimedi restitutori solo nel caso di incolpevole mancata conoscenza del processo, secondo quanto previsto dal vecchio comma 4 del medesimo articolo⁴⁴.

Dal punto di vista sostanziale risulta forse ancora più grande l'ampliamento: data la previsione del nuovo comma 6 dell'art. 420-bis, adesso per l'imputato non sarà più prevista l'esclusiva restituzione degli atti che avrebbe potuto acquisire durante la sua assenza, bensì egli sarà rimesso nei termini per l'esercizio di tutte le facoltà da cui è decaduto.

Rileverà anche la modifica dell'art. 489 c.p.p., che prevede un grande ampliamento della tutela nei confronti dell'imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art 420-bis c.p.p., qualora il processo sia giunto alla fase dibattimentale.

Il vecchio testo dell'art. 489 c.p.p. prevedeva una semplice attribuzione del diritto di svolgere le dichiarazioni previste dall'art. 494 c.p.p. per l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare, e sempre quest'ultimo era rimesso nei termini per usufruire del giudizio abbreviato (ex art. 438 c.p.p.) e dell'applicazione della pena su richiesta di parte (ex art. 444 c.p.p.) qualora dimostrasse la sussistenza della fattispecie prevista dal vecchio comma 4, art 420-bis c.p.p..

Il nuovo testo, invece, già al primo comma rappresenta una forte novità, caratterizzata dalla dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio e dalla restituzione dei relativi atti al GUP, qualora sia provato che in udienza preliminare si sia proceduto in assenza dell'imputato in mancanza dei presupposti previsti dall'art 420-bis c.p.p.⁴⁵; nel comma 2-bis viene prevista un'espansione dei presupposti previsti per la disciplina della rimessione nei termini, secondo cui si applicherà la disciplina prevista dal comma 1 anche nei casi in cui l'imputato non sia potuto apparire per evento fortuito o causa di forza maggiore, o anche se l'imputato, qualora sia verificata la fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dell'art 420-bis, riesca a dimostrare di non aver avuto conoscenza della pendenza

⁴⁴ Tale vecchia previsione risultava più in linea con quello che era il precedente istituto del processo in assenza, che vedeva l'applicazione di metodi presuntivi; previsione che adesso risulterebbe fortemente incompatibile con la nuova disciplina caratterizzata da elementi analitici e ben definiti.

⁴⁵ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 137

del processo e di non poter essere intervenuto per incolpevole motivazione⁴⁶. Tuttavia, nel secondo comma dell'articolo in questione è prevista una serie di ipotesi di sanabilità del vizio: sarà sanata la nullità qualora il vizio non venga eccepito dall'imputato che è comparso o che ha rinunciato a comparire (*"ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nei termini per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto"*⁴⁷); altresì la nullità non potrà essere rilevata qualora si dimostri che l'imputato sia nelle condizioni di comparire nell'udienza preliminare.

Per ultimo sarà necessario analizzare l'art. 604 c.p.p. comma 5-bis, 5-ter e 5-quater che si occupano dei rimedi restitutori nel caso di pronuncia di primo grado qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato. In primo luogo, si dovrà osservare la previsione del comma 5-bis, il quale prevede che la sentenza di primo grado sia dichiarata nulla e siano trasmessi gli atti al giudice che procedeva al momento del verificarsi della causa di nullità, qualora la dichiarazione di assenza sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis ai commi 1, 2 e 3. Tale istituto, comunque, non sarà utilizzabile nei casi in cui si dimostri che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo e che fosse nelle condizioni di essere presente all'udienza⁴⁸.

Il comma 5-ter e il comma 5-quater, invece, riprendono in pieno la casistica prevista dall'art 489, comma 2-bis c.p.p., prevedendo, nei medesimi casi: il comma 5-ter la remissione nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; il comma 5-quater invece prevede che, sempre nei medesimi casi del comma precedente, e quindi dell'art. 489, comma 2-bis, il giudice d'appello annulli la sentenza di primo grado disponendo la trasmissione dei relativi atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà della quale l'imputato è decaduto, salvo qualora sia richiesta l'applicazione della pena su richiesta di parte, o l'oblazione, o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei cui casi provvederà il giudice d'appello⁴⁹.

⁴⁶ È chiaro il richiamo al comma 6 dell'art. 420 e, quindi, l'uniformità disciplinare che si è voluta assegnare a tale istituto.

⁴⁷ Art. 489, comma 2, c.p.p.

⁴⁸ Ancora una volta appare chiaro il richiamo che il legislatore fa alle nuove previsioni normative precedentemente analizzate.

⁴⁹ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134, p. 167*

Sarà necessario effettuare un cenno anche alla modifica della disciplina della restituzione nel termine per impugnare per l'imputato che è stato giudicato in assenza. Il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 estende l'ormai classico presupposto della prova di mancata conoscenza della pendenza del processo, qualora si fossero verificati i presupposti all'art. 420-bis, comma 2 e 3, anche alla disciplina della restituzione nel termine per impugnare, esperibile entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento⁵⁰.

4.7. Riflessione sul nuovo istituto dell'assenza

Alla luce dell'analisi della nuova e ampia disciplina dell'assenza, è chiaro come il legislatore abbia voluto offrire delle previsioni normative che muovono da presupposti uniformi, certi e soprattutto ben definiti, che appaiono perfettamente in grado di far fronte alle problematiche emerse negli anni e, in particolar modo, alle sentenze di condanna da parte della corte di Strasburgo, potendosi comunque considerare ancora da definire con maggiore accuratezza alcuni aspetti della riforma Cartabia in tale materia, come la disciplina sulla comparsa del soggetto assente sottoposto a misure cautelari e la relativa notifica.

Infine, è da notare come il legislatore abbia fissato nell'udienza preliminare il punto cardine di questa nuova disciplina, svolgendo proprio in questa fase tutti i controlli necessari e rinviando spesso nei vari articoli disciplinanti tale materia alle disposizioni relative all'udienza preliminare⁵¹, tale per cui è stato posto sotto una nuova luce il rapporto tra udienza preliminare e udienza dibattimentale, considerando quest'ultima fase la prosecuzione della prima⁵². Per tale motivo sarà da considerare l'udienza preliminare l'unico momento utile per svolgere i controlli e le relative indagini in merito all'assenza

⁵⁰ Ex modificato comma 2-bis, art. 175

⁵¹ Vedi i plurimi richiami all'art. 420-bis, comma 1, 2 e 3, c.p.p.

⁵² Da notare il testo normativo dell'art. 429, comma 1, lett. f), nel quale è espressa la frase “...per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento...”

dell'imputato, salvo i casi in cui manchi la fase dell'udienza preliminare⁵³ (ex art. 484, comma 2-bis, c.p.p.).

5. Novità sulla discussione

In seguito alla costituzione delle parti e alla verifica dell'imputazione, il giudice procederà all'apertura della discussione: in tale fase si svolgerà l'attività istruttoria, nella quale l'imputato potrà anche chiedere di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto all'interrogatorio. Saranno, inoltre, previste delle attività integrative dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p., secondo i quali il giudice potrà: fissare ulteriori indagini qualora ritenga che quelle precedentemente svolte siano incomplete, stabilendo il relativo termine (ex art. 421-bis, comma 1, c.p.p.); disporre l'assunzione delle prove che ritiene necessarie alla luce dell'evidente decisività per la pronuncia di non luogo a procedere (ex art. 422, comma 1, c.p.p.), fissando l'eventuale nuova udienza, citando i testimoni, i consulenti tecnici e i periti, qualora non si possano assumere in loro assenza le prove (ex art. 422, comma 2, c.p.p.). Necessario menzionare l'ipotesi di incidente probatorio cui le parti possono ricorrere nei casi disposti dall'art. 392 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/1994.

In sede di conclusione il pubblico ministero dovrà esporre sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che ne giustificano la richiesta di rinvio a giudizio, seguito dai difensori delle parti che dovranno esporre le loro difese; saranno anche ammesse le repliche, spettando all'imputato l'ultima parola, analogicamente a quanto disposto dall'art. 523, comma 5, c.p.p. in materia di conclusioni dibattimentali.

Sempre in sede di conclusione potrà essere riproposta la questione in merito alla retrodatazione della notizia di reato nel caso in cui sia stata respinta dal giudice per le indagini preliminari.

⁵³ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, pp. 161-162

6. Novità sull'audizione a distanza

La riforma Cartabia si è occupata anche della disciplina della partecipazione a distanza e della relativa integrazione probatoria: specialmente alla luce dell'esperienza maturata durante il periodo di pandemia, si è rivelato particolarmente utile ai fini dell'economia processuale disporre di una ben definita disciplina sulla partecipazione a distanza⁵⁴. L'art. 1, comma 8, lett. c) della legge n. 134/2021 prevede che venga aggiunta una disciplina volta a *“implementare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza”*. Tale delega si è poi tradotta nell'art. 23, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 150/2022, che modifica l'art 422, comma 2, c.p.p., aggiungendo una seconda parte allo stesso comma che prevede che il giudice disponga lo svolgimento a distanza dell'esame quando le parti vi consentano o quando una particolare disposizione di legge lo preveda⁵⁵. Sarà, quindi, necessario rinviare ulteriormente all'art. 8 del d.lgs. n. 150/2022, il quale ha previsto l'introduzione di un titolo II-bis al libro secondo del codice di procedura penale, formato a sua volta dagli articoli 133-bis, che contiene una disciplina generale, e 133-ter, che si occupa di disciplinare le modalità e le garanzie della partecipazione a distanza.

L'art 133-bis c.p.p. si limita a disciplinare l'ambito di applicazione dell'articolo successivo e da tale rinvio si evince la natura sussidiaria dello stesso. L'art 133-ter c.p.p., invece, si occupa di disciplinare le *“modalità e garanzie della partecipazione a distanza”*, prevedendo già al primo comma che, se l'autorità giudiziaria decida di procedere a distanza per il compimento di un atto, o che una o più parti partecipino a distanza per lo svolgimento di un atto, provvederà con decreto motivato, e se tale provvedimento non fosse emesso in udienza dovrà essere notificato alle parti unitamente alle informazioni relative. Pertanto, si può desumere che la decisione sulla partecipazione a distanza sarà rimessa al giudice.

Nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo saranno, invece, disciplinate le modalità dell'obbligatorio collegamento audiovisivo che dovrà essere adottato nei casi al

⁵⁴ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 19

⁵⁵ Cfr. Alessandro Brassi, Cesare Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (cd. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n.134*, p. 147

comma 1: sarà dapprima previsto un elenco dei luoghi in cui i soggetti, partecipanti mediante collegamento audiovisivo, dovranno trovarsi, i quali si differenzieranno a seconda della parte in questione; dal comma 6 sarà poi prevista una deroga al luogo in cui le parti dovranno trovarsi per lo svolgimento del collegamento; infine il comma 8 prevede la necessaria presenza di un ausiliario del giudice o del pubblico ministero il quale, presso il luogo in cui si svolgerà il collegamento audiovisivo delle persone che compiono l'atto, dovrà attestare l'identità dei soggetti e redigere verbale delle attività svolte⁵⁶.

Pertanto, possiamo affermare che la previsione di tali articoli ha portato a compimento ciò che durante il periodo pandemico era stato iniziato, offrendo una disciplina più sistematica e concisa, osservando comunque quanto affermato dalla sentenza n. 342/1999 della Corte costituzionale, la quale ha sostenuto: *“ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione”*

7. La nuova regola di giudizio

Una modifica introdotta dalla riforma Cartabia, che abbiamo di riflesso osservato anche all'interno delle indagini preliminari, riguarda la regola di giudizio all'esito della discussione nell'udienza preliminare. L'articolo 1, comma 9, lett. m) della legge n. 134/2021 prevede che la disciplina legislativa dell'articolo 425, comma 3, c.p.p. venga modificata affinché la mancanza di “una ragionevole previsione di condanna” sia il nuovo criterio su cui basare la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Difatti, tale modifica è stata introdotta dall'art. 23, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 150/2022.

⁵⁶ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 20; anche Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 22; anche Cfr. Antonio Di Tullio D'Elisiis, *La partecipazione a distanza, art. 133-bis e 133-ter c.p.p.*, www.diritto.it; anche Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 468

La vecchia previsione legislativa prevedeva, infatti, come criterio “l’insufficienza degli elementi probatori o la loro contraddittorietà o la loro inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio”. Appare evidente come tale comma ponesse un filtro assai più ampio restando connesso con l’originale previsione del codice emanato nel 1989, nonostante la modifica dalla legge n. 479/1999⁵⁷, che nel corso degli anni è risultato inidoneo ad assicurare una efficiente e giusto processo penale.

Pertanto, anche in risposta alle sentenze della corte di Strasburgo per violazione dell’art. 6 CEDU e in considerazione dell’ampio numero di sentenze di proscioglimento, il legislatore è intervenuto con il fissare un criterio, in perfetta simmetria con la fase dell’indagine preliminare, tale per cui si è inciso sul presupposto del provvedimento liberatorio⁵⁸. L’alternativa si sarebbe posta nel prevedere una necessaria motivazione nel decreto di rinvio a giudizio, ma tale opzione si sarebbe rilevata un “*anticipato progetto di condanna*”⁵⁹: questa previsione richiamerebbe alcune delle argomentazioni dalle quali si è mosso l’abbandono della figura del giudice inquirente, ritenendo che una sua eventuale pronuncia potrebbe portare un’ingiusta influenza sul giudice della fase dibattimentale.

Tale novità è funzionale per far fronte all’eccessivo numero di sentenze di proscioglimento, aumentando la funzione di filtro posta nell’udienza preliminare, rafforzando i criteri posti per procedere alla sentenza di non luogo a procedere; in modo consequenziale, come visto nella fase delle indagini preliminari, sarà incentivata anche la completezza delle indagini⁶⁰, la quale di riflesso porterà anche ad un incrementato utilizzo dei riti alternativi⁶¹.

Parte della dottrina sostiene che, muovendo già dalla critica alla stringente previsione della legge delega, la quale non lascia margine di discrezionalità al delegato, tale “nuova regola di giudizio” sarebbe fallimentare nell’ottica di risoluzione delle problematiche affliggenti il processo penale. In primo luogo, è criticato tale nuovo criterio in quanto

⁵⁷ Legge ha introdotto la previsione legislativa previgente in materia di sentenza di non luogo a procedere; modifica che si è rivelata ampiamente fallimentare poiché, seppure alterato il testo normativo, la funzione di filtro dell’udienza preliminare è risultata inalterata

⁵⁸ Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 714

⁵⁹ Cit. Paolo Ferrua, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, p. 2

⁶⁰ Poiché al fine di ottenere il rinvio a giudizio sarà necessario adesso avere un numero di elementi maggiori e più schiacciati.

⁶¹ Trovandosi adesso l’imputato di fronte ad una più ricca istruttoria da parte del pubblico ministero, potrà prospettare in miglior modo l’esito del procedimento penale, potendo quindi scegliere di percorrere la strada dei riti alternativi qualora li ritenesse più vantaggiosi.

viene erroneamente definito modifica alla regola di giudizio, quando, invece, il cambiamento attiene più ai presupposti della sentenza di non luogo a procedere. In secondo luogo, la critica viene mossa nei confronti dell'efficacia che tale novità avrà con riferimento alla risoluzione dell'eccessiva durata del procedimento penale, ritenendo le modifiche al comma 3, art. 425, c.p.p., sostanzialmente sovrapponibili al contenuto del testo previgente, sostenendo che da tale cambiamento potrebbe derivare un mero cambiamento pedagogico, che porterebbe sì i giudici a diminuire le sentenze di rinvio a giudizio, ma solo per un periodo limitato di tempo, a causa dell'“avvertimento” che l'autorità giudiziaria percepirebbe in luce della ratio che la riforma Cartabia pone come stella polare: la deflazione della durata processuale, delle sentenze di proscioglimento e, quindi, di riflesso, delle sentenze di non luogo a procedere⁶².

Considerate le critiche mosse dalla dottrina, non resta che richiamare i dati già elencati nell'introduzione di questo elaborato, dai quali si evince che, almeno fino ad oggi, l'esito della riforma Cartabia è stato positivo e, ammesso che tale miglioramento possa deflazionare nel futuro, ci si è mossi verso la direzione corretta per rendere più efficiente il processo penale⁶³.

7.1. (segue) **L'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere**

L'art. 1, comma 13, lettera f) della legge n. 134/2021 ha previsto che l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere venisse disciplinata negli stessi termini di quella delle sentenze di proscioglimento; inoltre, dal comma 13, lettera c) dello stesso articolo della medesima legge è stato previsto che la sentenza di proscioglimento fosse resa inappellabile qualora il reato in questione fosse punito con la sola pena pecuniaria o

⁶² Cfr. P. Ferrua, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, p. 3

⁶³ Cfr. M. Gialuz, J. Della torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, p. 308; anche Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 148; anche Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, p. 51; anche Cfr. Donato C., Donini M., Mancuso E.M., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 709; anche Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 87

alternativa. Pertanto, dal d.lgs. n. 150/2022, con l'art. 23, comma 1, lett. m), è stata introdotta la previsione secondo cui, modificando l'art 428 c.p.p., comma 3-quater, c.p.p., *“sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”*⁶⁴.

Appare chiaro l'intento del legislatore che, se fino ad adesso ha previsto una disciplina deflattiva dei tempi dell'udienza preliminare e del carico che ricade sul dibattimento, ha voluto, per mezzo di modifiche inserite in udienza preliminare, ma anche dibattimentale, alleggerire la fase d'appello, riducendo la mole di lavoro che giunge in tale grado di giudizio.

8. Il nuovo contenuto del decreto che dispone il giudizio

Una modifica è stata, tuttavia, apportata anche al contenuto del decreto che dispone il giudizio. L'art. 23, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150/2022 ha modificato il contenuto dell'art. 429 c.p.p. in ragion della necessaria coordinazione con le modifiche introdotte in materia di processo in assenza e in materia di imputazione difforme.

Come già evidenziato nel **“paragrafo 3”** di questo elaborato, è stato rimosso il comma 2-bis dell'art. 429 c.p.p.; è stata inoltre prevista l'aggiunta della lettera d-bis) al comma 1, che prevede *“l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*; è stata anche aggiunta la lettera f) al medesimo comma che prevede *“l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede”*; per ultimo è stato rimosso il comma 4 che disciplinava la notifica nei confronti della

⁶⁴ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 149; anche Cfr. D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 718

persona contumace, in quanto ormai istituto superfluo e incompatibile con la nuova disciplina del processo in assenza⁶⁵.

9. La fase della discussione e delle conclusioni

Per quanto attiene alla discussione non sono stati introdotti particolari cambiamenti, se non quelli già affrontati in tema di audizione a distanza per mezzo di collegamento audiovisivo. Nella fase delle conclusioni, invece, rileverà quanto affermato in materia di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato: secondo il nuovo art. 335-quater, comma 9, c.p.p., l'imputato che si sia vista respinta la richiesta di retrodatazione da parte del giudice per indagini preliminari potrà ripresentarla, rispettati i requisiti formali al comma 1, davanti al giudice per l'udienza preliminare; sarà possibile riproporre la questione di retrodatazione anche in fase dibattimentale solo se già proposta in udienza preliminare⁶⁶.

Tali modifiche avranno, quindi, un ruolo sussidiario e complementare alla previsione già discussa in merito alla nuova disciplina della notizia di reato.

10. La nuova udienza predibattimentale

10.1. Premessa

Per poter affrontare il tema della nuova udienza predibattimentale nei casi di citazione diretta a giudizio è necessario muovere da certe premesse: la Commissione Lattanzi, istituita con d.m. il 16 marzo 2021 dal Ministro della giustizia Cartabia, aveva proposto di limitare l'applicazione dell'istituto dell'udienza preliminare ai reati per cui si

⁶⁵ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 149

⁶⁶ Cfr. V. A. Boga, R. Crepaldi, V. De Luca, L. N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre 2022*, p. 199

procedesse in corte d'assise, tuttavia tale forte cambiamento non ebbe esito positivo e, invece, si recepì un ampliamento del catalogo dei casi di competenza del giudice monocratico, rispetto ai quali l'udienza preliminare non è celebrata⁶⁷. Difatti è stata ampliata la disciplina relativa ai casi di citazione diretta a giudizio modificando, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022, l'art. 550, comma 2, c.p.p.⁶⁸.

I criteri che vennero posti al decreto attuativo per la scelta dei reati da annoverare a tale ampliamento erano di duplice natura: uno di tipo *formale*, facente rinvio alla cornice edittale massima che doveva rientrare nel limite di sei anni di pena detentiva, uno di tipo *sostanziale*, relativo alla bassa difficoltà accertativa, tale per cui sarebbe giustificabile l'eliminazione della fase dell'udienza preliminare. La previsione di tali criteri, e specialmente di quello sostanziale, si riscontra nei reati inclusi nel comma 2, art. 550, c.p.p., in cui vedremo, ad esempio, reati che presuppongono la consumazione totale o parziale del reato in pubblico⁶⁹.

Dietro tale introduzione va posta la necessita di ovviare all'esito con sentenza di proscioglimento che più di metà dei reati, per cui si procede con citazione diretta a giudizio, ha.

Tuttavia, come potrebbe l'aumento dei casi per cui si procede senza l'udienza preliminare, aiutare con tale problema? È stato previsto un nuovo istituto: l'udienza predibattimentale per i processi per cui si procede con citazione diretta a giudizio. Se pure vero è che la riduzione dei casi da sottoporre all'udienza preliminare fosse uno degli obbiettivi della delega, appare impossibile privare di una fase che facesse da filtro nei casi di citazione diretta a giudizio, specialmente con l'ampliamento dei casi per cui tale strumento viene utilizzato. In luce di ciò il legislatore ha previsto sì una fase filtro che, tuttavia si propone di essere più snella dell'udienza preliminare, questo anche nel rispetto della natura di semplicità che l'istituto della citazione diretta a giudizio ha sempre avuto⁷⁰.

⁶⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. l), della l. n. 134/2021

⁶⁸ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, p. 65

⁶⁹ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 139; anche Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 223

⁷⁰ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 222; anche Cfr. V. A.

10.1.1. (segue) **Il nuovo contenuto del decreto di citazione a giudizio**

Insieme alla novità del contenuto dell'art. 550, comma 2, c.p.p., è arrivato un cambiamento nel contenuto del decreto che dispone la citazione diretta a giudizio, ex art. 552 c.p.p., al fine di adeguarlo al nuovo istituto dell'udienza predibattimentale. Al comma 1, lett. d), art. 552 c.p.p. è stata modificato il testo normativo, che adesso prevede l'indicazione del giudice competente per l'udienza predibattimentale e l'avvertimento nei confronti dell'imputato che non compare che sarà giudicato assente⁷¹; la modificata lettera f) del medesimo comma risulterà adesso aggiornata al nuovo istituto, prevedendo che nel decreto di citazione sia anche allegato un avviso secondo il quale l'imputato potrà, nei termini previsti dall'art. 554-ter, comma 2, c.p.p., presentare richiesta di giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, sospensione del procedimento con messa alla prova⁷² o oblazione. Viene soppresso anche il comma 1-bis dell'articolo 552 c.p.p., che prevedeva un termine di tre mesi entro il quale il pubblico ministero, decorsi i tempi delle indagini preliminari, dovesse esercitare l'azione penale per i delitti all'art. 590 comma 3 c.p., e all'art. 590-bis c.p.: la ratio di tale rimozione è da trovare nello schema di disposizioni acceleratorie disposte dall'art. 1, comma 9, lett. e) l. n. 134/2021, nell'ambito delle indagini preliminari.

Infine, è stata prevista una modifica al comma 3 dell'articolo 552 c.p.p., il quale adesso enuncia che la notifica si debba effettuare *a pena di nullità*⁷³.

Boga, R. Crepaldi, V. De Luca, L. N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre 2022, n. 282; anche Cfr. D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 830; anche Cfr. Marcello Daniele, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, p. 1

⁷¹ La vecchia previsione prevedeva, invece, l'indicazione del giudice competente per il giudizio e l'avvertimento nei confronti dell'imputato che non compare che sarà giudicato contumace; tale modifica appare chiara sia in luce delle novità in materia di udienza predibattimentale, sia rilevando le modifiche all'istituto dell'assenza.

⁷² Rispettivamente articoli 438, 444 e 464 bis

⁷³ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 230

10.2. Funzione e struttura della nuova udienza predibattimentale

Come già osservato, l'udienza predibattimentale si interporrà tra il momento di citazione diretta a giudizio e la fase dibattimentale, svolgendosi in udienza camerale.

Il nuovo istituto è stato introdotto al fine sia di affrontare le questioni prodromiche alla fase dibattimentale⁷⁴, sia di offrire un controllo preliminare della fondatezza dell'accusa; il criterio che viene fornito riprende quello già discusso nell'indagine e nell'udienza preliminare: la ragionevole previsione di condanna. Tale parallelismo con la fase dell'udienza preliminare e le varie analogie già esposte potrebbero far ritenere che questi due istituti siano il medesimo riflesso nello specchio. Questa è una conclusione errata poiché, pur prevedendo un iter simile, la nuova udienza predibattimentale si caratterizza per un vaglio preliminare più snello, con previsioni che si differenziano in alcuni aspetti, che andremo a breve ad affrontare, tali per cui il risultato di questo istituto è differente da quello dell'udienza preliminare.

Potremo fare un breve cenno a due delle funzioni che si pongono alla base di questo nuovo istituto: in primo luogo avremo la funzione “*deflattiva-anticipatoria*”⁷⁵, grazie alla quale sarà possibile la chiusura del processo in tale fase, salvaguardando la fase di fronte al giudice monocratico, e, di riflesso, le sentenze di proscioglimento, sottolineando, quindi, delle similitudini con la funzione di udienza filtro propria dell'udienza preliminare; in secondo luogo avremo la funzione di “*organizzativa-sistematoria*” che ha il ruolo di eseguire quelle verifiche circa la presenza di vizi facilmente evidenziabili, vagliare la corretta instaurazione del contraddittorio e tutte quelle questioni preliminari che rallenterebbero, o meglio, bloccherebbero, lo svolgimento della fase dibattimentale⁷⁶.

⁷⁴ Con particolare centralità della costituzione delle parti, le questioni preliminari, e la richiesta di riti alternativi.

⁷⁵ Citazione, inclusa la prossima tra virgolette, di Filippo Lombardi, *l'udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”*: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, rispettivamente pp. 1 e 2

⁷⁶ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, p. 318; anche Cfr. Marco Daniele, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, p. 2; anche Cfr. Filippo Lombardi, *l'udienza predibattimentale nella Riforma “Cartabia”*: uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione, pp. 1-2

10.3. La costituzione delle parti

L'istituto dell'udienza predibattimentale comincia con la disciplina dello svolgimento dell'udienza e con la verifica sulla costituzione delle parti: al comma 1 dell'art. 554-bis, c.p.p., è previsto che l'udienza si svolgerà in camera di consiglio⁷⁷ con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Al comma 2 del medesimo articolo saranno disciplinati gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti: viene disposto dal comma che nel caso in cui il giudice dichiari la nullità degli avvisi, delle notificazioni, delle comunicazioni e delle citazioni, dovrà disporre il rinnovamento dei suddetti atti, mettendo per iscritto la giurisprudenza derivante dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28807/2002. Dallo stesso comma si evidenzia il riflesso della disciplina sull'assenza, con l'esplicito richiamo, in materia di accertamento della costituzione delle parti, agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies, 420-sexies, c.p.p..

Dall'art. 79, comma 2, c.p.p., che disciplina la costituzione della parte civile, viene fatto un esplicito richiamo, per quanto riguarda i termini per la sua costituzione in caso di assenza dell'udienza preliminare, all'art. 554-bis, comma 2, c.p.p., collocando il relativo termine nel medesimo segmento in cui si verifica la costituzione delle altre parti. Un'interpretazione differente in dottrina, tuttavia, esiste e trova fondamento nella disgiunzione "o" al testo del comma 1, art. 79 c.p.p., che detta: "*fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2*".

E' possibile ritenere che la congiunzione disgiuntiva indichi la possibilità di costituzione per la parte civile in ambedue i casi; per quanto il testo legislativo possa sembrare impreciso, appare errata tale ultima interpretazione considerando l'esercizio della costituzione di parte civile un'azione esercitabile in un certo termine *a pena di decadenza*, potendo in quest'ottica risultare superflua l'offerta di una doppia possibilità, una precedente all'altra, per la costituzione⁷⁸; peraltro il comma 3 dell'art. 554, c.p.p., porta

⁷⁷ Previsione che appare necessaria per assicurare snellezza all'udienza.

⁷⁸ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 232

chiarimento interpretativo, affermando che le questioni preliminari non potranno essere riproposte in sede di udienza dibattimentale⁷⁹.

10.4. Le questioni preliminari

Continuando l'analisi dell'art. 554-bis c.p.p., troviamo il comma 3 che disciplina le questioni preliminari: il comma in questione fa un diretto rimando all'art. 491 c.p.p., enunciando anche che le questioni preliminari dovranno essere proposte subito dopo il primo⁸⁰ accertamento della costituzione delle parti, a pena di preclusione; il richiamo all'art. 491 fa riferimento al comma 1 e 2 per stabilire le questioni preliminari cui l'art. 554-bis, comma 3, c.p.p., si riferisce; il richiamo ai commi 3, 4 e 5, invece, stabilisce la disciplina per il trattamento delle questioni preliminari⁸¹.

Anche qui la disciplina del nuovo istituto dell'udienza predibattimentale richiamerà alle novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di udienza preliminare, essendo presente il riferimento all'art. 491, che disciplina la questione preliminare di rinvio pregiudiziale alla cassazione per le questioni di competenza territoriale⁸².

⁷⁹ Cfr. V. A. Boga, R. Crepaldi, V. De Luca, L. N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre 2022*, p. 292; anche Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, pp. 319; anche Cfr. Filippo Lombardi, *l'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, p. 3

⁸⁰ Si fa probabilmente riferimento anche alla nuova disciplina dell'assenza in luce della quale potrebbe, per esempio, per l'assenza e il ritrovamento dell'imputato sottoposto a misure cautelari, riverificarsi l'accertamento della regolare costituzione di tale soggetto.

⁸¹ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 233

⁸² Cfr. F. Lombardi, *l'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, p.4

10.5. La corretta imputazione

I commi 5, 6 e 7 dell'art 554-bis c.p.p., che disciplinano la verifica, da parte del giudice, sull'imputazione, a differenza di quanto affrontato nell'ambito dell'udienza preliminare, dovranno necessariamente osservare i casi in cui la nuova imputazione proponga un reato di cui non sia più competente il giudice in composizione monocratica.

In primo luogo, il comma 5 stabilisce che l'imputazione di riferimento è quella al comma 1, lettera c), art. 552, c.p.p., nel cui caso di violazione delle disposizioni previste da tale lettera il giudice dovrà invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione; nel caso in cui il PM non provveda allora il giudice dovrà disporre la nullità dell'imputazione e la restituzione degli atti allo stesso. Appare chiara l'analogia con la nuova disciplina nell'udienza preliminare, in quanto l'istituto cui all'art. 554-bis, comma 5, c.p.p. è proprio quello dell'imputazione generica, precedentemente trattato nel relativo paragrafo.

Al comma 6 dell'articolo oggetto di questo paragrafo, invece, sarà richiamato l'istituto dell'imputazione difforme. Nella prima parte del comma il legislatore prevede che la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano indicate in termini corrispondenti da quanto emerge dagli atti. Pertanto, in caso di difformità, il giudice provvederà a invitare il pubblico ministero ad apportare le modifiche necessarie e, come nel comma precedente, se il pubblico ministero non provvedesse, restituirebbe gli atti a quest'ultimo. Le proposizioni tra i due commi non corrispondono in tutto e per tutto, essendo qui assente la previsione di nullità dell'imputazione. Inoltre, muterà la richiesta in capo al PM, essendo nel comma precedente prevista la riformulazione dell'imputazione, mentre nel comma in questione sarà prevista la modifica. Tale differenza è da ritrovare nella necessità, nel primo caso, di fornire una esposizione della medesima imputazione in forma diversa, nel secondo caso dovrà essere, invece, modificato il contenuto vero e proprio dell'imputazione che, comunque, rispettava i requisiti formali⁸³.

Nella seconda parte del comma viene prevista una disciplina assente nel comma 5, essendo esaminato il caso in cui l'imputazione venga modificata e,, di conseguenza muti

⁸³ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 234

il normale iter dell'udienza predibattimentale: sarà dapprima modificata l'imputazione con la relativa contestazione, successivamente la modifica sarà inserita nel verbale dell'udienza; se, tuttavia, l'imputato non fosse presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospenderà il processo e rinvierà ad una nuova udienza con notifica del relativo verbale non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

Alla luce dei due commi appena trattati, parte della dottrina ha ritenuto che l'assenza di un termine a difesa presente si ponga in contraddizione a quanto disposto dall'art. 519 c.p.p.. Potrebbe pur essere vero che l'udienza predibattimentale veda come presupposto la necessaria snellezza, ma è da tenere in considerazione che un tempo di riflessione a disposizione dell'imputato, nei casi di modifica o riformulazione dell'imputazione, potrebbe portare all'utilizzo di riti alternativi, perseguendo quindi alcuni dei fini posti dalla riforma Cartabia⁸⁴.

Infine, il comma 7 passa in rassegna le conseguenze derivanti dalla modifica all'imputazione (ex comma 6), analizzando l'ipotesi in cui, a seguito della nuova contestazione, la competenza spetti al giudice collegiale invece che monocratico. Il legislatore ha posto come termine utile per eccepire il vizio il momento immediatamente successivo alla nuova contestazione⁸⁵, a pena di decadenza; tale comma prevede anche la possibilità, nel caso in cui a seguito della modifica risulti un reato per il quale è prevista la fase dell'udienza preliminare, che per richiedere la celebrazione della stessa varranno i termini esposti precedentemente⁸⁶.

⁸⁴ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 149

⁸⁵ Fatto salvo il caso di mancata presenza dell'imputato, per il quale coinciderà con il momento di inizio della nuova udienza, antecedentemente ad ogni atto.

⁸⁶ Cfr. Castronuovo, Donato.; Donini, Massimo.; Mancuso, Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, pp. 833; anche Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 238; anche Cfr. V. A. Boga, R. Crepaldi, V. De Luca, L. N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre 2022, n. 296*; anche Cfr. F. Lombardi, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, p. 6

10.6. I provvedimenti decisori

Come affermato nella *relazione illustrativa*⁸⁷, il fine dell'udienza predibattimentale è quello di fungere da filtro, per evitare che giungano in fase dibattimentale e, quindi, in questo caso, davanti al giudice monocratico, giudizi che potrebbero e dovrebbero trovare risoluzione differente; nell'art. 554-ter trovano disciplina i “*provvedimenti del giudice*” all'esito dell'udienza predibattimentale.

10.6.1. La sentenza di non luogo a procedere

Al comma 1 dell'art. 554-ter c.p.p. vengono trattate le ipotesi di proscioglimento dell'imputato mediante sentenza di non luogo a procedere. Nella prima parte del comma si effettua un richiamo tacito al contenuto dell'art. 129 c.p.p., disponendo che se “*sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere*”.

In merito rileva anche l'assenza di incompatibilità tra la particolare tenuità del fatto e la sentenza di non luogo a procedere, come esposto all'interno della *relazione illustrativa* che richiama alla sentenza della Sez. 5, n. 21409 del 11/02/2016.

Nella seconda parte del comma oggetto di tale paragrafo sarà, invece, trattato il principio della ragionevole previsione di condanna, la cui assenza, alla luce degli elementi acquisiti, viene posta come presupposto per la sentenza di non luogo a procedere. Tale criterio è ormai familiare quando si tratta dello studio delle novità introdotte della riforma Cartabia, ritrovandolo, infatti, nell'art. 408 c.p.p., in materia di archiviazione, e nell'art. 425 c.p.p.,

⁸⁷ Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, p. 318

in materia di udienza preliminare. Infine, il comma 1 rimanderà alla disciplina agli articoli 425, 426 e 427, c.p.p., per la disciplina del contenuto e delle forme della sentenza⁸⁸.

10.6.2. (segue) **L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere**

All'articolo 554-quater troveremo la disciplina concernente l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ricalcando quanto disposto dal contenuto dell'art. 428 c.p.p.. Al comma 1 e 2 dell'art. 554-quater, c.p.p., troveremo l'elenco dei soggetti legittimati a proporre impugnazione: il pubblico ministero e il procuratore generale (solo nei casi all'art. 593-bis, comma 2, c.p.p.); l'imputato, salvo i casi in cui nella sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso; infine, la persona offesa sarà legittimata a proporre impugnazione solo nei casi di nullità all'art. 552, comma 3, c.p.p..

Al comma 3, art. 554-quater, c.p.p., verranno disciplinate le decisioni che la corte d'appello può assumere, decidendo in camera di consiglio secondo le forme all'art. 127 c.p.p.: in caso di appello del pubblico ministero la corte d'appello potrà confermare la sentenza di non luogo a procedere; non confermare la sentenza e fissare la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello per l'udienza predibattimentale; pronunciare una sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

In caso di appello della persona offesa nell'articolo in questione non sono disciplinati i possibili esiti dell'impugnazione, tuttavia, si ritiene in dottrina che, potendo la persona offesa impugnare la sentenza solo nei casi di nullità previsti dall'art. 552 c.p.p., la corte d'appello potrà o confermare la sentenza di non luogo a procedere o rinviare⁸⁹ gli atti al

⁸⁸ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 150

⁸⁹ Rinvio ritenuto necessario in luce della nullità delle notificazioni del decreto di nullità, facendo retrocedere il processo; disciplina analoga vale per l'art. 428 c.p.p., comma 2, con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 50384/2014

giudice predibattimentale⁹⁰. In caso di appello dell'imputato, invece, la corte d'appello potrà confermare la sentenza di non luogo a procedere o pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole per l'imputato.

In ogni caso le pronunce della corte d'appello saranno soggette a impugnazione da parte dei soggetti disposti dall'art. 554-quater, comma 4, c.p.p.

10.6.3. (segue) **La revoca della sentenza di non luogo a procedere**

La disciplina sulla sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale si esaurisce con l'art. 554-quinquies c.p.p., il quale tratta la revoca della sentenza, riprendendo anche qui la normale disciplina enunciata dall'art. 434, c.p.p., e successivi. Al comma 1 saranno elencati presupposti per la richiesta di revoca, vedendo come necessario il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova tali da determinare "*l'utile svolgimento del giudizio*": si può evidenziare una differenza con la originaria previsione dell'art. 434 c.p.p., il quale necessita che le nuove prove siano "*utili per il rinvio a giudizio*"; tale modifica è da leggere in chiave del mutamento del presupposto della ragionevole previsione di condanna, la quale di conseguenza fa mutare il presupposto per la revoca della medesima sentenza. Vedremo come competente, a proporre la richiesta di revoca, il pubblico ministero, il quale trasmetterà alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova (ex comma 2, art. 554-quinquies, c.p.p.). I commi successivi prevedono che il giudice possa: dichiarare inammissibile la richiesta senza la fissazione di un'udienza; respingere la richiesta all'esito dell'udienza; revocare la sentenza di non luogo a procedere e fissare una nuova udienza ai sensi dei commi 3 e 4, art. 554-ter, c.p.p., risolvendosi, quindi, nella prosecuzione del procedimento davanti al giudice del dibattimento⁹¹.

⁹⁰ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 246

⁹¹ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 249

10.6.4. I riti alternativi

La disciplina dei riti alternativi viene fornita dall'art. 554-ter, comma 2, c.p.p. il quale stabilisce l'ultimo momento utile prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere come termine ultimo per proporre istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena su richiesta, di sospensione del processo con messa alla prova e di oblazione. Nella seconda parte del comma è, inoltre, prevista la possibilità per il giudice di sospendere il processo e fissare un'udienza apposita nel caso in cui non disponga di sufficienti elementi per decidere sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.

10.6.5. Lo sviluppo dibattimentale

Esaurita la trattazione della sentenza di non luogo a procedere e dei riti alternativi, affronteremo l'art. 554-ter, comma 3, c.p.p., che disciplina la normale prosecuzione del giudizio in sede dibattimentale. Tale comma prevede, in modo residuale⁹², la fissazione della data per la prosecuzione del processo in sede dibattimentale. Tale comma indicherà anche che il fascicolo dovrà essere riconsegnato al pubblico ministero e che il giudice presso cui si procederà per la fase dibattimentale dovrà essere differente rispetto a quello per l'udienza predibattimentale.

Tale necessaria⁹³ differenza fa sorgere due fondamentali problemi: in primo luogo si evidenzia un problema di tipo organizzativo, tale per cui, specialmente nei tribunali di piccole dimensioni, potrebbe accentuarsi quel problema di vuoto di organico la cui risoluzione è stata ritenuta necessaria per migliorare l'economia processuale; in secondo luogo, invece sorge "l'assenza di rimedi ad eventuali patologie"⁹⁴, evidenziandosi il problema causato dal mancato rispetto della regola della diversità dei giudici. All'articolo

⁹² Essendo un istituto che si utilizzerà nei casi in cui non sia stato possibile ricorrere alla sentenza di non luogo a procedere o ai riti alternativi: Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, pp. 151

⁹³ Esposta anche nella *relazione illustrativa*, p.153

⁹⁴ Cit. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 251

34 c.p.p. viene elencata una serie di casi per i quali si applicherebbe l'istituto dell'incompatibilità e all'articolo 37 c.p.p. vengono, invece, previsti i casi di ricusazione. Tuttavia, dalla lettura di tali articoli si evince la mancanza della previsione del caso in questione, essendo assente la previsione del giudice per l'udienza predibattimentale al comma 2, art. 34 c.p.p. Una parziale soluzione viene data dalla sentenza n. 16/2022 della Corte costituzionale, secondo la quale *“le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità... risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda”*.

Tale pronuncia, ricollegandosi ad una delle tematiche per le quali la figura del giudice istruttore proprio del codice Rocco venne abrogata, offre una possibile soluzione interpretativa, ritenendo l'istituto dell'incompatibilità estendibile anche al giudice per l'udienza predibattimentale in luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale⁹⁵.

10.7. Il giudizio immediato

Secondo il nuovo art. 558-bis c.p.p., è possibile esercitare l'azione penale con decreto di giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta a giudizio. Nel comma 2 sarà, infatti, previsto che in caso di giudizio immediato non si applicherà l'istituto dell'udienza predibattimentale all'art. 554-bis c.p.p. Tale nuova previsione appare, pertanto, congrua ed in linea con il nuovo istituto esaminato nei precedenti paragrafi; sarà oltretutto sottolineabile la possibilità di un elevato numero di decreti di giudizio immediati a seguito dei quali si procederà di fronte il giudice monocratico, essendo stato ampliato il novero

⁹⁵ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 252

dei reati presupposti per tale competenza e, di conseguenza, il numero di misure custodiali⁹⁶.

11. Conclusione

Avendo esaminato le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 a seguito della l. n. 134/2021, nella fase dell'udienza preliminare è possibile evidenziare come, pur essendo molte delle novità apprezzate in dottrina, altre sono invece molto discusse. È chiaro che il legislatore abbia voluto scuotere fortemente il sistema procedurale penale sia con cambiamenti e adeguamenti di vecchi istituti, sia con vere e proprie novità, tuttavia alcune di queste, proprie di un sottogruppo piccolo rispetto alla totalità, risultano ancora imperfette o lacunose. In ogni caso i risultati a cui il PNRR mirava con tale decreto legislativo sono stati pienamente ottenuti, risultando efficaci i cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia, appare tuttavia incerto se tali risultati si possano conservarsi nel corso degli anni o se siano invece riconducibili ad un fenomeno effimero⁹⁷.

⁹⁶ Cfr. Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, *rel. n. 2/2023 del 5 gennaio del 2023*, p. 155

⁹⁷ Paolo Ferrua, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, p.3

CAPITOLO 4

I RITI ALTERNATIVI

I riti alternativi

1. Introduzione – **2. Il giudizio abbreviato** – 2.1. Nuove regole in materia di ammissione e di assunzione della prova dichiarativa – 2.2. La riproposizione del rito abbreviato – 2.3. L'ulteriore riduzione di pena per l'imputato acquiescente – 2.4. Modifica alla notifica in caso di assenza dell'imputato – 2.5. La trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato – **3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti** – 3.1. La trasformazione del giudizio immediato nel patteggiamento – **4. Conclusione**

1. Introduzione

Le modifiche alle indagini preliminari, osservate al fine di una maggiore comprensione di quelle introdotte nell'udienza preliminare, e le modifiche di quest'ultima fase, oltre ad avere come obiettivo la diretta deflazione dei tempi processuali risolvendo le questioni critiche relative a tali fasi, si pongono il fine di incentivare l'utilizzo dei riti alternativi.

2. Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è quel rito secondo il quale si può procedere ex art. 438 c.p.p. su richiesta dell'imputato, il quale rinuncia al diritto di difendersi facendo definire il processo allo stato degli atti nell'udienza preliminare, attribuendosi, quindi, il valore di prova agli atti di indagine del pubblico ministero. È stato anche tale istituto soggetto a modifiche al fine di incentivarne l'utilizzo secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia.

2.1. (segue) **Nuove regole in materia di ammissione e di assunzione della prova dichiarativa**

È stato innanzitutto modificato il comma 3 dell'articolo in questione, rendendo maggiormente chiara la formalità di presentazione della domanda da parte dell'imputato.

Una delle novità maggiormente rilevanti riguarda, tuttavia, il giudizio abbreviato condizionato¹, il cui parametro di ammissibilità, ex art. 438, comma 5, c.p.p., è stato modificato: nell'appena citato comma è stato modificato il criterio di accoglimento della richiesta di integrazione probatoria, subordinandolo adesso sia alla sua necessità ai fini della decisione, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzati, sia alla assenza di alterazione, a seguito dell'accoglimento, sotto il profilo dell'economia processuale² (considerati i tempi dell'istruzione dibattimentale che conseguirebbero a tale integrazione probatoria). Tale modifica, introdotta dall'art. 24, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 150/2022, secondo quanto delegato dall'art. 1, comma 10, lett. a), l. 134/2021, mira ad ampliare la possibilità di accesso a tale istituto di integrazione probatoria: anche se la parte relativa alla necessità ai fini della decisione è rimasta sostanzialmente inalterata, la parte attinente all'economia processuale ha subito una forte modifica, spostando il criterio dal collegamento con i tempi processuali al collegamento con i tempi dell'istruzione integrativa. Sarà sufficiente che l'integrazione probatoria risulti meno dispendiosa, relativamente ai tempi di definizione, rispetto a quella dibattimentale³. Visto l'ampliamento dell'ammissibilità di un istituto a favore dell'imputato, appare chiaro come tale modifica incentiverà l'utilizzo del giudizio abbreviato, portando alla conseguente deflazione processuale, pur considerato il maggior numero di istruzioni integrative.

Inoltre, al comma 6, art. 441, c.p.p., è stata prevista l'aggiunta di una parte finale che disciplina l'assunzione della prova dichiarativa nelle forme dell'art. 510 c.p.p.,

¹ Si tratta di quella deviazione, dal classico giudizio abbreviato, in cui si concede un'integrazione probatoria all'imputato; l'integrazione probatoria verrà richiesta simultaneamente al giudizio abbreviato, subordinandolo al proprio accoglimento.

² Cfr. Leonardo Degl'Innocenti, Mario De Giorgio, *Il giudizio abbreviato. Aggiornato al d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)*, p. 29

³ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 176

estendendo, quindi, l'utilizzo della nuova disciplina sull'audizione a distanza anche al giudizio abbreviato.

2.2. (segue) **La riproposizione del rito abbreviato**

Un'ulteriore modifica è stata percepita dal comma 6-ter, art. 438, c.p.p., prevedendo la riproposizione del giudizio abbreviato prima dell'apertura del dibattimento. Tale novità mira ad incentivare l'utilizzo dell'istituto in questione, fatta salva la prima parte del comma, concedendo quindi la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato nel caso in cui il giudice dibattimentale ritenga ingiusto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità pronunciata in udienza preliminare.

2.3. (segue) **L'ulteriore riduzione di pena per l'imputato acquiescente**

Una modifica introdotta dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. b), della legge n. 134/2021, prevede l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 442, c.p.p.. Tale comma dispone che, in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, sarà previsto un'ulteriore riduzione della pena di un sesto; questa modifica rileva in tema di giudizio abbreviato in quanto si rifletterebbe anche sulle sentenze di condanna derivanti da tale rito alternativo⁴.

⁴ Cfr. Castronuovo, Donato.; Donini, Massimo.; Mancuso, Enrico Maria, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, p. 733

2.4. (segue) **Modifica alla notifica in caso di assenza dell'imputato**

Non è mancata una nuova disciplina, da parte del legislatore, di un istituto relativo all'assenza, anche nell'ambito del giudizio abbreviato: all'art. 1, comma 10, lett. b) n. 3), della l. n. 134/2021, il delegante ha disposto che venisse abrogato il comma 3 dell'articolo 442 c.p.p., rimuovendo l'obbligo di notifica della sentenza, che definisce il rito abbreviato, all'imputato che non sia comparso. Tale modifica si muove dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 698/2019, secondo la quale, a seguito della soppressione dell'istituto della contumacia e con la nuova disciplina dell'assenza, la sentenza che definisce il rito abbreviato non dovrà più essere notificata all'imputato dichiarato assente⁵.

2.5. **La trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato**

Rileverà in tema di giudizio abbreviato anche una modifica introdotta al giudizio immediato: l'art. 27, comma 1, lett. b) n. 1), d.lgs. n. 150/2022 cambierà l'art. 458 c.p.p., che disciplina la richiesta di giudizio abbreviato in caso di giudizio immediato. Al comma 2 di tale articolo verrà introdotta una specifica previsione secondo cui l'udienza verrà fissata "*in ogni caso... per la valutazione della richiesta*" di rito abbreviato, consentendo così all'imputato di vedersi garantita la possibilità di dimostrare l'ammissibilità della richiesta formulata in una apposita udienza.

All'articolo in questione sarà anche aggiunto il comma 2-bis e il comma 2-ter: il primo si limita a prevedere che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ex art. 438, comma 5, c.p.p., l'imputato potrà riproporre la il rito abbreviato ex art. 438, comma 1, c.p.p.; il secondo invece prevede che, in caso di mancato accoglimento di nessuna richiesta, il giudice rimetterà le parti al giudice del dibattimento.

⁵ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, p. 181

3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti

Sempre con lo scopo di diminuire il carico dibattimentale, il legislatore ha modificato l'istituto del patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., lasciando inalterato i reati presupposti a cui tale istituto si applica, ha invece ritoccato "l'utilità" dell'istituto limitando i lati negativi nei confronti dell'imputato e consentendo una maggiore trattabilità del trattamento sanzionatorio⁶.

Al comma 1 dell'art. 444, c.p.p. è stata aggiunta la previsione per le parti di poter chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle in misura alterata. L'offerta di tale ventaglio di scelte, la cui applicazione estendibile a varie pene accessorie, come la confisca facoltativa o obbligatoria⁷, incentiva fortemente la scelta di tale rito alternativo da parte dell'imputato. Verrà in ogni caso esclusa l'applicabilità di tale deroga alle pene accessorie per i delitti previsti dal comma 3-bis.

Un'altra importante modifica è quella introdotta con la riformulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.: il precedente ambito di inefficacia della sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p., è esteso anche ai giudizi disciplinari e tributari, prevedendo adesso anche l'inutilizzabilità come prova nei giudizi sia della nuova che previgente disciplina; nella seconda parte del comma, invece, è previsto che, nel caso di assenza di applicazione di pene accessorie, non produrranno effetto le disposizioni di leggi speciali che equiparano la sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p., alla sentenza di condanna⁸. Le modifiche a questo comma vedono come fine la rimozione delle conseguenze pregiudiziali derivanti da una normale sentenza di condanna, in modo da favorire la scelta di tale rito.

Infine, rileverà l'art. 1, comma 17, lett. e) ed i) della legge n. 134/2021 che impone l'introduzione di una disciplina mirata a favorire la sostituzione della pena detentiva, disposta dalla sentenza con patteggiamento, con una pena sostitutiva; a tale proposito è

⁶ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 185; anche Cfr. V. A. Boga, R. Crepaldi, V. De Luca, L. N. Meazza, M. Moscardini, G. Stampanoni Bassi, *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre 2022, n. 199*, p. 249

⁷ Nel cui caso non sarà possibile derogare all'applicabilità della stessa, bensì all'oggetto e alla misura della stessa.

⁸ Cfr. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, p. 187

stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 448 c.p.p. che rimanda all'art. 545-bis, comma 2, c.p.p.⁹. Questo intervento normativo si ritiene fondamentale per favorire e garantire un più trasparente ricorso alle pene sostitutive, le quali sono assai rilevanti per la decisione in capo all'imputato sul ricorso al rito alternativo.

3.1. La trasformazione del giudizio immediato nel patteggiamento

Come nella trattazione del giudizio abbreviato, anche qui rileverà l'art. 27, comma 1 del d.lgs. 150/2022, il quale, questa volta alla lettera c), introdurrà il nuovo art. 458-bis c.p.p. in materia di richiesta di applicazione della pena. Al primo comma del citato articolo è previsto che, nel caso di richiesta di patteggiamento ex art. 446, a seguito di decreto di giudizio immediato, il giudice dovrà fissare *in ogni caso* l'udienza in camera di consiglio per la decisione; tale articolo ricalcherà quanto detto nello stesso ambito per il giudizio abbreviato, rendendo obbligatoria l'instaurazione di una sentenza ai fini della decisione sulla richiesta. Al secondo comma, invece, è prevista la possibilità, nel caso di rigetto del patteggiamento, di richiedere il giudizio abbreviato o la sospensione del processo con messa alla prova.

4. Conclusione

Un capitolo dedicato ai riti alternativi, inerenti alla fase dell'udienza preliminare, era quanto meno necessario, essendo tali istituti punto focale della deflazione dell'udienza preliminare e della fase dibattimentale. Porre un incentivo all'utilizzo di tali istituti era uno degli obiettivi fissati dalla riforma Cartabia, la quale ha percorso in tal senso la strada di aumentare i lati positivi che tali istituti riservavano all'imputato e di semplificarne il

⁹ Tale articolo disciplina la fase successiva alla condanna nel caso in cui vi sia la richiesta di una pena sostitutiva.

ricorso. Essendo i riti alternativi uno degli strumenti fondamentali per l'economia processuale, dei cambiamenti così timidi potrebbero non ritenersi sufficienti per ottenere un effettivo aumento del loro utilizzo¹⁰.

¹⁰ Cfr. Luigi Giordano, *Riforma processo penale: i riti alternativi*, www.altalex.com

CAPITOLO 5

Cenni finali

1. L'istituto dell'udienza preliminare. Dal codice Vassalli alla riforma Cartabia

In questa tesi abbiamo affrontato i cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia, ponendo come centro nevralgico la fase dell'udienza preliminare. Ritengo che per l'obiettivo, fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo alla deflazione dei tempi dei tre gradi di giudizio in ambito penale, fosse necessario soffermarsi su quell'istituto che già nel 1988, e prima ancora con la commissione Carnelutti nel 1962, era stato posto come strumento fondamentale: l'udienza preliminare. È apparso chiaro come all'interno del codice Vassalli tale istituto avesse un ruolo centrale, permettendo un perfetto snodo, almeno in teoria, tra la rinnovata fase delle indagini preliminari e la fase dibattimentale; rimossa la figura del giudice istruttore e, pertanto, posto il pubblico ministero come attore principale delle indagini preliminari, è stata necessaria l'introduzione di una nuova fase "filtro" per perfezionare il nuovo modello accusatorio. Questo nuovo modello si rivelò, nei due decenni successivi, non perfettamente funzionante, tale per cui furono introdotti vari cambiamenti, come quelli della riforma Orlando, per giungere oggi alla riforma Cartabia.

La riforma Cartabia si contraddistingue dalle modifiche passate poiché *"l'unicità della manovra risiede nella circostanza che essa costituisce un tassello di un disegno di riforma organico della giustizia¹"*; tale unicità, infatti, emerge da varie modifiche introdotte come quella all'istituto dell'assenza o all'introduzione dell'udienza predibattimentale.

Analizzando la fase delle indagini preliminari, anche se da un lato è emersa la volontà di aumentare le tutele nei confronti dell'indagato, come con la retrodatazione della notifica, dall'altro sono stati fissati dei sostegni per i cambiamenti che si sarebbero avvertiti nella fase successiva e degli strumenti deflattivi. Difatti ritroveremo nell'udienza preliminare la medesima regola di giudizio relativa all'archiviazione e alla sentenza di non luogo a procedere.

Ma è nell'udienza preliminare che i cambiamenti relativi al primo grado di giudizio esplicano totalmente la loro funzione deflattiva: a partire dalla sopracitata regola di giudizio viene previsto un filtro a maglie più strette cercando di ridurre la mole di processi

¹ Cfr. M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, p. 2

di fronte il giudice dibattimentale; sono stati modificati il patteggiamento e il giudizio abbreviato, toccando i vantaggi percepiti dall'imputato e assicurando una più facile instaurazione degli stessi, incentivandone quindi l'utilizzo; un cambiamento è stato introdotto anche con l'udienza predibattimentale che, anche se prevista come filtro per i giudizi di fronte il giudice monocratico, potrebbe presentare una falla nei fini deflattivi previsti dalla riforma, andando ad introdursi, in una fase di per sé connotata dalla semplicità e celerità, un nuovo meccanismo che potrebbe rallentare i tempi per la risoluzione della causa.

Nella formazione delle previsioni disposte dal d.lgs. n. 150/2022 è stata forte anche l'influenza delle sentenze di condanna della corte di Strasburgo che, oltre a richiedere la deflazione dei tempi processuali per raggiungere un *giusto processo*, hanno portato ad una nuova disciplina in materia di assenza, tale per cui l'intero sistema dell'assenza, già fondato dalla legge n. 67/2014 con la rimozione della contumacia, ha subito molti cambiamenti, fornendo una disciplina più casistica e analitica, eliminando i caratteri di presunzione residui.

In conclusione, dall'analisi delle modifiche affrontate in questo elaborato, non potremo affermare che il d.lgs. n. 150/2022 sia una riforma avulsa da errori, pertanto, interventi futuri saranno prevedibili. Tuttavia, in chiave degli obiettivi fissati dal PNRR e dalla riforma Cartabia, l'intervento legislativo può definirsi riuscito.

La presenza in dottrina di opinioni contrastanti, in luce di una riforma che modifica organicamente il processo penale e dei vasti ambiti toccati, è scontata. Tuttavia, in un'ottica del raggiungimento di un *giusto processo* penale, ciò che rileva è la ricezione dell'intento e del pensiero dietro ogni cambiamento, tale per cui possiamo affermare che la riforma Cartabia ha posto delle solide basi per il nostro progredire.

BIBLIOGRAFIA

Alfieri D., *La natura dell'udienza preliminare*, in www.salvijuribus.it, 2018

Alvino F. - Pretti D., *Udienza preliminare e procedimenti speciali : legislazione e giurisprudenza all'indomani della riforma Orlando e dei decreti attuativi*, editore G. Giappichelli, Torino, 2019.

Bassi A. - Parodi C., *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, editore Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.

Boga V.A. - Crepaldi R. - De Luca V. - Meazza L.N. - Moscardini M. - Sampanoni Bassi G., *Le indagini preliminari, l'udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale. Aggiornato alla "riforma Cartabia" e alla legge 30 dicembre, n. 199*, editore G. Giappichelli, Pioltello, 2023.

Capone A., *Storia, cultura e principi del processo penale*, in www.unirc.it, 2017.

Casartelli G., *Il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. per la decisione in ordine alla competenza territoriale introdotto dalla riforma Cartabia: note minime sui primi orientamenti della Corte di cassazione*, in www.sistemapenale.it, 2023.

Castronuovo D. - Donini M. - Mancuso E.M. - Varraso G., *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, editore Wolters Kluwer/Cedam, Milano, 2023.

Chinicchi D., *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in www.treccani.it
: il libro dell'anno del diritto, 2015.

Chinicchi D., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e
ambiguità*, in www.archiviopenale.it, 2014.

Conso G. - Grevi V. - Bargis M., *Compendi di procedura penale* (nona edizione), editore
Cedam, Milano, 2018.

Conti A., *L'imputato assente alla luce della riforma Cartabia Note a prima lettura del
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in www.archiviopenale.it fascicolo n.1, 2023.

Corte suprema di Cassazione, *rel. n. 2/2023*, in Ufficio del Massimario (direttore Acierno
M.; vice-direttore Andreazza G.), 2023.

Daniele M., *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in
www.sistemapenale.it, 2023.

Degl'Innocenti L. - De Giorgio M., *Il giudizio abbreviato. Aggiornato al d.lgs. n.
150/2022 (riforma Cartabia)*, editore Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023.

Demartis F., *Il processo in absentia alla luce della riforma Cartabia*, in www.altalex.com,
2023.

Di Prisco A., *I presupposti dell'archiviazione e la sentenza n.88 del 1991 Corte cost. sulla superfluità del dibattimento*, in www.iusinitinere.it, 2017.

Di Tullio A., *La partecipazione a distanza, artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.*, in www.diritto.it, 2023.

Ferrua P., *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in www.discrimen.it, 2021.

Frisco S., *Dalla contumacia al processo in absentia: la lunga marcia verso la tutela dei diritti partecipativi dell'imputato*, in www.uniPi.it, 2015.

Garlati L., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, editore Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2010.

Gatta G.L. - Gialuz M., *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: - 29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in Sist. pen., n.11/2023.

Gaudieri A., *Processo in assenza dell'imputato*, in www.processopenaleegiustizia.it : Giustizia penale: la disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia (a cura di Cimadono D.), 2023

Gialuz M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in Sist. pen., 2022.

Gialuz M. - Della Torre J., *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, editore G.Giappichelli, Torino, 2022.

Giordano L., *Riforma processo penale: i riti alternativi*, in www.altalex.com, 2022.

Grevi V. - Modona G.N. - Conso G., *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. 1.La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, editore Cedam, Padova, 1989.

Grevi V. - Modona G.N. - Conso G., *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. 2.Dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, editore Cedam, Padova, 1989.

Grevi V. - Modona G.N. - Conso G., *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. 3.Le direttive della delega per l'Emanazione del nuovo codice*, editore Cedam, Padova, 1989.

Grevi V. - Modona G.N. - Conso G., *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. 4.Il progetto preliminare del 1988*, editore Cedam, Padova, 1990.

Grevi V. - Modona G.N. - Conso G., *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. 5.Il progetto definitivo e il testo definitivo del codice*, editore Cedam, Padova, 1990.

Lombardi F., *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2022.

Magi R., *Quale regime transitorio per le modifiche in tema di contumacia e irreperibilità?*, www.questionegiustizia.it, 2014.

Ministero della giustizia, *I lavori preparatori dei codici italiani*, in biblioteca centrale giuridica, 2013.

Meccarelli M. - Solla Sastre M.J., *Spatial and temporal dimensions for Legal History*, editore Max Planck Institute for European Legal History, Francoforte sul Meno, 2016.

Pinelli F., *Gli spazi angusti dell'udienza preliminare nel diritto vivente e il mutamento di paradigma del suo epilogo imposto dalla legge Cartabia*, in www.questionegiustizia.it, 2022.

Redazione Giurisprudenza Penale, *La sentenza delle Sezioni Unite su dichiarazione di assenza ed elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (23948/2020)*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2020.

Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in Gazzetta Ufficiale n.245, 2022.

Tonini P. - Conti C., *Guida allo studio del processo penale. Aggiornato alla riforma Cartabia* (dodicesima edizione), editore Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023.

Tonini P. - Conti C., *Manuale di procedura penale* (ventiduesima edizione), a cura di Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

RINGRAZIAMENTI

Il mio percorso accademico è stato molto altalenante: il primo terzo dei miei anni universitari è stato molto tranquillo, relativamente semplice e spensierato, sono stato accompagnato dalla presenza di persone che, chi più chi meno, ancora oggi sono presenti nella mia vita; il secondo terzo è invece iniziato con un lento declino iniziato con il fallimento ad un esame e un lutto familiare, che mi ha portato ad arrestarmi per un paio di anni, anche se in cuor mio so che ciò è da imputare soltanto alla mia poca forza di volontà ed etica lavorativa di allora; infine l'ultimo terzo è stato un periodo caratterizzato da una lenta ripresa iniziale, seguita da una grande accelerazione nell'ultimo anno.

In ognuno di questi tre periodi ho sempre avuto vicino alcune persone che, per lo più a loro insaputa, mi hanno sia aiutato ad affrontare determinati periodi, sia a progredire. Pertanto, voglio dedicare questa piccola sezione a Voi.

Inizio ringraziando il mio professore e Relatore Alberto Macchia per la grande disponibilità e il tempo dedicatomi: durante la stesura della tesi è stato di grande supporto ed essenziale per la riuscita della stessa. Inoltre, il primo esame da me sostenuto dopo i due anni di blocco è stato proprio procedura penale, e, anche grazie alla sua figura e il modo in cui ho vissuto quel momento, sono riuscito a ripartire con più serenità.

Ringrazio anche il professore Mitja Gialuz per aver prestato la sua disponibilità come Correlatore della tesi e per i molteplici testi da lui redatti, che sono stati di grandissimo aiuto per la stesura di questo elaborato.

Ringrazio Antonio, Edoardo ed Andrea che sono state le persone più vicine a me durante questi sette anni. L'aiuto che mi hanno dato è stato davvero grande, sia nella prima parte del percorso accademico, sia quando mi serviva uno sprono per riprendermi.

Continuo ringraziando i miei amici di Discord: Domenico, Salvatore, Ludovico, Simone, Tiago, Marco, Alessandro, Michele, Mirko, Elia, Claudio, David e Andrea. Siete stati presenti in moltissimi momenti di questi ultimi anni e mi avete aiutato ad avere leggerezza quando ne avevo bisogno.

Un ringraziamento va anche a quelle persone che ho conosciuto durante il corso di studi, in particolare Cosimo, Chiara, Miriana, Ilaria, Adriana e Alessandro con le quali ho condiviso bei momenti.

Ringrazio i miei familiari, consanguinei e non, per aver contribuito al mio percorso educativo, ai quali sono grato per le esperienze di vita e ricordi che abbiamo insieme.

Ringrazio mio zio Leonardo per avermi sempre dato ottimi consigli, con il quale, seppur vedendoci raramente, sento un legame molto profondo.

Ringrazio i miei amici di infanzia Dario e Roberto con i quali sono cresciuto e ho condiviso tutta la mia vita; sono per me due delle persone più importanti e devo a loro moltissimo.

Ringrazio Daniela, con cui adesso convivo, per essere stata la persona più vicina a me in questo anno, aiutandomi e rasserenandomi quando ne avevo bisogno. Senza di lei concludere il mio percorso accademico sarebbe stato assai più complicato.

Infine, ringrazio mia Madre, mio Padre e Nino. Accantonando i classici ringraziamenti nei confronti dei genitori, posso affermare che siete riusciti, ognuno con un approccio diverso, a farmi riprendere e proseguire il mio percorso. Anche se dimostro poco queste cose, vi sono davvero grato, vi voglio bene.

Per ultimo voglio banalmente ringraziare me stesso per una sola cosa: aver avuto la capacità di ripartire.